CAMERA DEI DEPUTATI

742. **MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2026**

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Giunta delle elezioni	*Pag.*	3
Affari esteri e comunitari (III)	»	4
Finanze (VI)	»	5
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	52
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	56
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	»	59
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica	»	60
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi	»	61
Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori	»	63
Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»	»	65
INDICE GENERALE	*Pag.*	67

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; MoVimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva-Casa Riformista: IV-CR; Misto: Misto; Misto-Futuro Nazionale Vannacci - Free: Misto-FNV-F; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa - Stati Uniti d'Europa: Misto-+EU-SUEU.

PAGINA BIANCA

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE 3

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Martedì 6 ottobre 2026.

Il Comitato, che si è riunito dalle 12 alle 12.10, ha proseguito l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini della valutazione di compatibilità con il mandato parlamentare.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 4

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di rappresentanti del *Palestinian Centre for Human Rights* (PCHR), del *Public Committee Against Torture in Israel* (PCATI) e di *EuroMed Rights (Svolgimento e conclusione)* 4

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 6 ottobre 2026. — Presidenza della presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 11.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Laura BOLDRINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di rappresentanti del *Palestinian Centre for Human Rights* (PCHR), del *Public Committee Against Torture in Israel* (PCATI) e di *EuroMed Rights*.

(Svolgimento e conclusione).

Laura BOLDRINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Hamdi SHAQQURA, *rappresentante del Palestinian Centre for Human Rights* (PCHR), Veronica SCOGNAMIGLIO, *rappresentante di EuroMed Rights*, e Birte BRODKORB, *rappresentante del Public Committee Against Torture in Israel* (PCATI), svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Federica ONORI (AZ-PER-RE) e Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), in videoconferenza, Mauro BERRUTO (PD-IDP), Fabio PORTA (PD-IDP) e Laura BOLDRINI, *presidente*.

Hamdi SHAQQURA, *rappresentante del Palestinian Centre for Human Rights* (PCHR) e Birte BRODKORB, *rappresentante del Public Committee Against Torture in Israel* (PCATI), rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Laura BOLDRINI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. C. 3106 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 5

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 9

SEDE REFERENTE

Martedì 6 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.
C. 3106 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 settembre 2026.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative sul provvedimento in esame è scaduto alle ore 12 dello scorso 1° ottobre e che sul provvedimento sono state presentate 107 proposte emendative *(vedi allegato)*.

Avverte, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Congedo 6.01 è stato ritirato dal presentatore.

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alla materia oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Faccio presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. Tenuto conto di tali riferimenti e in ragione dei contenuti del decreto-legge, sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Merola 01.01, che introduce un meccanismo di recupero integrale del *fiscal drag*;

Merola 01.02, limitatamente alle parole « ovvero come combustibili per riscal-

damento per usi civili », che nell'introdurre a regime un meccanismo di accisa mobile include anche i combustibili per riscaldamento per usi civili;

Ziello 1.22, che prevede iniziative volte all'individuazione e all'accesso a mercati internazionali alternativi di approvvigionamento di gas naturale, petrolio greggio e prodotti energetici, al fine di favorire la stipula di contratti di acquisto a condizioni economiche più favorevoli;

L'Abbate 1.23, che istituisce un Fondo per gli anni 2026 e 2027, destinato al riconoscimento di un contributo per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e ai servizi di trasporto ferroviario nazionale;

L'Abbate 1.06, che istituisce un piano strutturale di riduzione della dipendenza dai carburanti fossili;

Merola 1.07, che riduce in via strutturale le aliquote di accisa sui carburanti nelle aree interne, montane e insulari, destinati agli impianti della rete ordinaria situati nei territori;

Merola 1.08, che istituisce un Fondo volto a finanziare, a decorrere dal 2027, interventi migliorativi degli impianti di distribuzione dei carburanti nelle aree interne, montane e insulari, che costituiscono l'unico punto di rifornimento di un'isola o risultano distanti almeno quindici chilometri stradali da un impianto alternativo;

Merola 1.09, che istituisce un Fondo, a decorrere dal 2027, destinato a compensare gli incrementi dei costi dei carburanti nei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e a potenziare i collegamenti nei territori meno serviti;

Merola 1.010, che istituisce un fondo, a decorrere dall'anno 2027, destinato al potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario;

Gubitosa 1.014 e Alifano 1.015, che azzerano o riducono l'aliquota IVA sul gas naturale utilizzato per autotrazione;

Squeri 1.016, che modifica le modalità di fruizione della detrazione dell'IVA per le fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, ricevute e annotate entro il 15 di gennaio, da parte dei gestori di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione;

Forattini 1.020, che introduce un credito d'imposta per l'acquisto di fertilizzanti a favore delle imprese agricole;

Vaccari 1.022, che aumenta le risorse destinate al credito d'imposta per gli investimenti delle imprese della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura;

Raffa 1.023, che esclude dalla base imponibile IRPEF, per l'anno 2026, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore;

Raffa 1.024, che istituisce un Fondo, con dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a riconoscere alle famiglie con indicatore della situazione economica equivalente – ISEE fino a 20.000 euro, un buono, fino a 100 euro, da utilizzare per l'acquisto di carburanti;

Merola 1.025, che istituisce un fondo, a decorrere dall'anno 2027, per finanziare la riduzione del costo degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, fino alla gratuità, per gli studenti dei cicli di formazione secondaria, universitaria e degli istituti tecnici superiori;

Raffa 1.026, che introduce, in via strutturale, per i rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, una riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro dovuti all'INAIL;

Alifano 1.027, che introduce un credito d'imposta, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni

2026, 2027 e 2028, alle imprese che utilizzano e incentivano il lavoro agile;

gli identici Merola 1.028, Del Barba 1.029 e Sottanelli 1.030, che riconoscono, per il terzo trimestre dell'anno 2026, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, alle piccole imprese al fine di contenere gli effetti derivanti dall'incremento dei prezzi dell'energia elettrica;

Sottanelli 1.031, che riconosce, per il terzo trimestre dell'anno 2026, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, alle piccole imprese al fine di contenere gli effetti derivanti dall'incremento dei prezzi dell'energia elettrica;

gli identici De Palma 4.5 e Testa 4.6, che estendono l'esenzione dall'obbligo di iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria per l'esercizio dell'attività di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento anche quando tale attività determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito;

De Palma 4.01, che modifica la disciplina concernente la revocazione delle sentenze tributarie in caso di sopravvenuta sentenza penale irrevocabile di assoluzione;

De Palma 4.02, che riapre il termine per la presentazione delle istanze per la trasformazione delle rivendite speciali di generi di monopolio in rivendite ordinarie;

De Palma 4.03, che modifica il regime di portabilità del contributo in capo al datore di lavoro relativamente alle forme pensionistiche complementari reintroducendo il riferimento ai limiti e alle modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali;

De Palma 4.04, che riduce le sanzioni applicabili componenti dei consigli di amministrazione delle forme di previdenza complementare per la violazione delle relative disposizioni;

Squeri 4.05 e Congedo 4.06, che introducono misure per la semplificazione del processo di elettrificazione dei consumi mediante rimodulazione dei contributi per il servizio di connessione;

Tassinari 5.4, che rimette ad un decreto ministeriale la determinazione delle modalità di organizzazione e dei criteri di accreditamento, ivi inclusi gli standard e i requisiti, delle scuole di specializzazione post-laurea e delle reti formative delle medesime scuole per le categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi;

Orrico 6.3, che dispone la proroga dei contratti a tempo determinato e le procedure di stabilizzazione del personale precario del Ministero della cultura;

Orrico 6.4, che dispone la proroga dei contratti e l'avvio delle procedure per la stabilizzazione del personale del Ministero dell'istruzione e del merito assunto nell'ambito dell'Obiettivo Convergenza;

Orrico 6.5 e 6.6, che istituiscono per l'anno 2026 un Fondo finalizzato alla copertura finanziaria della proroga, fino al 31 dicembre 2026, di alcuni contratti a tempo determinato in essere, rispettivamente, presso il Ministero della cultura e presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché dell'avvio di procedure concorsuali;

Berruto 6.7, che istituisce un Fondo per l'impiantistica sportiva scolastica;

Berruto 6.8, che istituisce un Fondo destinato al finanziamento di interventi per la realizzazione di strutture sportive leggere nelle pertinenze degli edifici scolastici;

Caso 6.9, che incrementa le risorse del Fondo istituito dalla legge di bilancio 2021 finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa per gli studenti fuori sede;

Orrico 6.10, che rifinanzia il Fondo volto a sostenere l'acquisto di libri in for-

mato digitale da parte delle biblioteche aperte al pubblico;

Caso 6.11, che incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università;

Amato 6.12, che incrementa le risorse del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo;

Caso 6.13, che incrementa le risorse assegnate al Fondo per il cofinanziamento degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari;

Amato 6.14, che incrementa le risorse assegnate al Fondo Sport e Periferie;

Orrico 6.15, che incrementa le risorse destinate al Fondo per la cultura;

Amato 6.16, che incrementa le risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Avverte, poi, che il termine per la presentazione di ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità è fissato alle ore 16 della giornata odierna.

Ricorda che la Commissione è convocata alle ore 15 di domani, 7 ottobre, per la pronuncia sull'esito dei ricorsi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

ALLEGATO

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. C. 3106 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Misure per la restituzione del drenaggio fiscale)

1. A decorrere dall'anno 2026, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito.

2. Alla restituzione integrale ai soggetti di cui al comma 1 degli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito si provvede mediante l'adeguamento degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 11, 12, 13, 16, 16-*ter* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei requisiti di accesso e di importo di cui all'articolo 1, commi 4 e 6 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

3. Ai fini di cui al comma 2, entro il 30 ottobre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti di cui al comma 2. Con il medesimo decreto, sono definiti gli arrotondamenti per eccesso o per difetto degli importi di cui al comma 2. Il decreto ha effetto per l'anno successivo.

4. Nella legge di bilancio di previsione dello Stato relativa all'anno per il quale ha effetto il decreto di cui al comma 3 si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.

5. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è abrogato.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro per l'anno 2026. La dotazione del Fondo, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, è integrata, fino a concorrenza dei relativi oneri, con le modalità di cui al comma 4.

7. Ai maggiori oneri di cui al comma 6, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 8.

8. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, di-

stribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti. Il contributo di solidarietà è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate non inferiori a un miliardo di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi. Il contributo di solidarietà dovuto è versato entro il 30 novembre 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il 20 dicembre 2026. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

01.01. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

(Inammissibile)

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Accisa mobile sui prodotti energetici)

1. A decorrere dal 1° dicembre 2026, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro il 1° novembre 2026 dal Ministro dell'economia e delle finanze qualora il prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio sia aumentato, sulla base della media del mese precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'anno 2025 nel Documento di finanza pubblica presentato alle Camere. Il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del bimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo internazionale, espresso in euro, del

petrolio greggio, rispetto a quello indicato nell'anno 2025 nel Documento di finanza pubblica presentato alle Camere.

3. Il decreto di cui al comma 1, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.

01.02. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

(Inammissibile limitatamente alle parole « ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili »)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Misure in materia di accise)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, sono rideterminate, dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2026, al fine di garantire che il prezzo finale dei prodotti energetici non possa essere superiore a quello vigente alla data del 27 febbraio 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 615 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota affluita ai capitoli 7120 e 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, rispettivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019.

1.2. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Misure in materia di accise)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, sono rideterminate, dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2026, al fine di garantire che il prezzo finale dei prodotti energetici non possa essere superiore a quello vigente alla data del 27 febbraio 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 615 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.3. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: prodotti energetici *aggiungere le seguenti:* da fonti fossili.

1.4. Gubitosa, Raffa, Alifano.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, nella misura di 472,90 euro per mille litri.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le aliquote di accisa sulla benzina e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, nelle seguenti misure:

a) benzina: 472,90 euro per mille litri;

b) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi.;

al comma 2, sostituire le parole: Per il periodo di cui al comma 1, lettera *a) con le seguenti:* Per i periodi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b-bis) e le parole:* 572,90 euro *con le seguenti:* 472,90 euro;

al comma 3, sostituire le parole: 111,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2028 *con le seguenti:* 1.092,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 15,5 milioni di euro per l'anno 2028;

dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2026, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « superiori a 20 miliardi di euro » sono sostituite dalle seguenti: « superiori a 10 miliardi di euro »;

b) al comma 4, le parole: « 39 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 70 per cento »;

c) al comma 13, capoverso « Art. 55-*bis* », al comma 2, le parole: « superiori a euro 20 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « superiori a euro 10 miliardi » e, al comma 4, le parole: « 39 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 70 per cento »;

all'articolo 7, comma 3, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

g-bis) quanto a 980,9 milioni di euro per l'anno 2026 e a 14,3 milioni di euro per l'anno 2028, mediante utilizzo delle ulteriori maggiori entrate derivanti dall'articolo 1 comma 5-*bis*.

1.6. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le aliquote di accisa applicate sui prodotti energetici usati come carburanti stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge,

anche con cadenza inferiore a quella prevista nel medesimo comma 291. Relativamente ai prodotti energetici usati come carburanti, il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-*bis* della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa. Per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico.

1.7. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 è cumulabile con l'agevolazione di cui all'articolo 24-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

1.8. Gubitosa, Alifano, Raffa.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: da marzo a ottobre *con le seguenti:* da marzo a dicembre *e, al secondo periodo, sostituire le parole:* 21,2 milioni di euro *con le seguenti:* 63,6 milioni di euro.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 63,6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede quanto a 42,4 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 21,2 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 7.

1.9. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Casu.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: da marzo a ottobre *con le seguenti:* da marzo a dicembre.

1.10. Gubitosa, Alifano, Raffa.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-*bis*. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: « entro il 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2027 ».

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.11. Congedo, Filini, Giordano, Matteoni, Testa.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. In considerazione del protrarsi degli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, il credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, è fruibile entro il 31 marzo 2027 con le modalità ivi previste e nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2027.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: dal comma 4, pari a 21,2 milioni di euro per l'anno 2026 *con le seguenti:* dai commi 4 e 4-*bis*, pari a 21,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro per l'anno 2027;

all'articolo 7, comma 3, alinea, sostituire le parole: 2.362 milioni di euro per l'anno 2027 *con le seguenti:* 2.372 milioni di euro per l'anno 2027;

al medesimo articolo 7, comma 3, alla lettera b), *sostituire le parole:* 309 milioni di euro per l'anno 2027 *con le seguenti:* 319 milioni di euro per l'anno 2027.

1.12. Squeri, De Palma.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: « entro il 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2027 ».

*** 1.15.** Squeri, De Palma.

*** 1.16.** Del Barba.

*** 1.17.** Sottanelli, Ruffino.

*** 1.18.** Casu, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Simiani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di sostenere la continuità operativa delle imprese che svolgono attività di pesca professionale e di acquacoltura, limitare l'impatto economico derivante dall'incremento dei costi energetici e prevenire disparità di trattamento tra gli operatori del settore primario, il credito d'imposta di cui al comma 4 è esteso, alle medesime condizioni e per i prelievi effettuati nel medesimo periodo, anche alle imprese esercenti la pesca professionale marittima, acque interne e l'acquacoltura, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, individuate dai codici ATECO 03.11, 03.12, 03.21 e 03.22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.19. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. A decorrere dal 6 ottobre 2026, le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, e al comma 2 sono prorogate a valere sulle maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinquies*.

5-*ter*. In considerazione del nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sulla benzina, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, a decorrere dal 6 ottobre 2026, nella misura di 572,90 euro per 1000 litri. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinquies*.

5-*quater*. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-*octies:*

1) al comma 3, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a)* un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato, per l'anno 2026, in 99,50 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2027, in 102,50 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2028, in 105,50 euro per 1.000 sigarette »;

2) al comma 5:

i) alla lettera *a)*, dopo le parole: « euro 35 il chilogrammo convenzionale » sono aggiunte le seguenti: « e, a decorrere dal 6 ottobre 2026, euro 45 il chilogrammo convenzionale, »

ii) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* per l'anno 2026, euro 47 il chilogrammo convenzionale, per l'anno 2027, euro 49 il chilogrammo convenzionale e, a decorrere dall'anno 2028, euro 51 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *a)*, di peso inferiore a 3 grammi (sigaretti) »;

iii) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* euro 252,70 il chilogrammo per l'anno 2026, euro 256,70 il chilogrammo per l'anno 2027 ed euro 260,70 il chilogrammo a decorrere dall'anno 2028 per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *c)*, n. 1 (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette) »;

3) al comma 6, le parole da: « per l'anno 2026 » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2026, in 283 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2027, in 288 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2028, in 294 euro per 1.000 sigarette. »;

b) all'articolo 39-*terdecies*, comma 3, le parole da: « 40,50 per cento per l'anno 2026 » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « 63,1 per cento per l'anno 2026, 63,6 per cento per l'anno 2027 e al 64,6 per cento a decorrere dall'anno 2028 »;

c) all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, le parole: « , rispettivamente, al 18 per cento e al 13 per cento per l'anno 2026, al 20 per cento e al 15 per cento per l'anno 2027 e al 22 per cento e al 17 per cento a decorrere dall'anno 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « , rispettivamente, al 23,25 per cento e al 18,25 per cento per l'anno 2026, al 25,25 per cento e al 20,25 per cento per l'anno 2027 e al 27,25 per cento e al 22,25 per cento a decorrere dall'anno 2028 ».

5-*quinquies*. L'aliquota di accisa sull'alcole etilico, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, nella misura di euro 1500,00 per ettolitro anidro.

1.20. Sottanelli, Bonetti.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, utilizzando le banche dati e le rilevazioni disponibili, pubblica un rapporto sul trasferimento ai prezzi finali delle variazioni delle aliquote di accisa previste dal presente decreto, riferito all'intero periodo della loro applicazione, compreso quello anteriore alla medesima data. Il rapporto distingue le componenti fiscali e industriali del prezzo e analizza separatamente la rete ordinaria e autostradale, le modalità servita e *self-service* e i territori montani, insulari e delle aree interne.

5-*ter*. Le anomalie rilevate sono comunicate alle amministrazioni competenti e, per i profili di rispettiva attribuzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Guardia di finanza. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dalla cessazione delle riduzioni se successiva, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* trasmette alle Camere una relazione conclusiva sui risultati del monitoraggio. Ai compiti previsti dai commi 5-*bis* e 5-*ter* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.21. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Per le medesime finalità di contenimento dei prezzi di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, avvia tempestivamente iniziative volte all'individuazione e all'accesso a mercati internazionali alternativi di approvvigionamento di gas naturale, petrolio greggio e prodotti energetici, al fine di favorire la stipula di contratti di acquisto a condizioni economiche più favorevoli. Contestualmente alla durata delle misure previste dal presente articolo, e comunque entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato dei negoziati avviati, sulle condizioni economiche di acquisto concordate e sui potenziali benefici stimati per i consumatori e il tessuto produttivo. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.22. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al fine di contenere gli effetti economici derivanti dall'incremento dei prezzi dei carburanti e di favorire modalità di mobilità collettiva a minore impatto ambientale, è istituito per l'anno 2026 un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinato al riconoscimento di un contributo per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e ai servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il contributo è riconosciuto prioritariamente alle persone fisiche con reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti l'ammontare del contributo, i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'erogazione dello stesso. Agli oneri di cui al presente comma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota affluita ai capitoli 7120 e 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, rispettivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019.

1.23. L'Abbate, Alifano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. A decorrere dal 6 ottobre 2026, negli impianti di distribuzione di carburanti che offrono sia la modalità *self-service* sia la modalità servito, ai veicoli al servizio di persone titolari del contrassegno di cui all'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il rifornimento in modalità servito è effettuato al prezzo praticato per il *self-service*. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

1.24. Grippo, Sottanelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. A decorrere dal 6 ottobre 2026, le agevolazioni previste per le autovetture da noleggio da piazza e per le autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono estese ai veicoli degli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, adibiti al trasporto di persone con disabilità.

1.25. Grippo, Sottanelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-*bis*.

(Meccanismo automatico di compensazione tra maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto e accisa sui prodotti energetici usati come carburanti)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Conto di compensazione automatica dell'accisa sui carburanti, di seguito denominato « Conto ». Al Conto affluiscono, con cadenza bimestrale, le somme accertate ai sensi del comma 3. Le somme iscritte nel Conto sono destinate esclusivamente alle finalità di cui al comma 5, non possono essere utilizzate a copertura di altri interventi, non concorrono alla determinazione dei saldi disponibili per finalità diverse e, ove non utilizzate nel bimestre di riferimento, permangono nel Conto e sono utilizzabili nei bimestri successivi del medesimo esercizio e dell'esercizio immediatamente successivo.

2. Ai fini del presente articolo si intende per prezzo di riferimento la media aritmetica delle quotazioni internazionali giornaliere dei prodotti petroliferi finiti rilevate sul mercato del Mediterraneo, espressa in euro per mille litri al netto dell'accisa e dell'imposta sul valore aggiunto, distintamente per la benzina, per il gasolio usato come carburante, per il gas di petrolio liquefatto e per i prodotti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43. Il prezzo di riferimento è rilevato e pubblicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con cadenza settimanale.

3. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di ciascun bimestre, il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze accerta e pubblica nel proprio sito istituzionale il maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto affluito nel bimestre sui prodotti di cui al comma 2. Il maggior gettito è determinato applicando l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto alla differenza, ove positiva, tra il prezzo di riferimento medio del bimestre e il valore di riferimento del prezzo dei prodotti energetici indicato nel più recente Documento di finanza pubblica o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere, moltiplicata per i volumi immessi in consumo nel bimestre e per la quota dei consumi riferibile a soggetti che non esercitano il diritto alla detrazione dell'imposta. Tale quota è determinata secondo le metodologie del modello accise del Dipartimento delle finanze. Le somme così accertate sono versate al Conto di cui al comma 1 entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del bimestre.

4. Il meccanismo di cui al comma 5 opera in ciascun bimestre nel quale ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) il prezzo di riferimento medio del bimestre supera di almeno il 5 per cento il valore di riferimento di cui al comma 3;

b) il prezzo di riferimento medio del bimestre supera di almeno il 10 per cento la media dei prezzi di riferimento rilevati nei ventiquattro mesi precedenti.

5. Al ricorrere di una delle condizioni di cui al comma 4, le aliquote di accisa sui prodotti di cui al comma 2 sono ridotte, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del bimestre e per la durata di due mesi, di un importo per mille litri pari al rapporto tra le somme affluite al Conto ai sensi del comma 3 e i volumi che si stima siano immessi in consumo nel periodo di applicazione. La riduzione è ripartita tra ciascun prodotto in proporzione al rispettivo concorso alla for-

mazione del maggior gettito accertato. La riduzione non può in alcun caso eccedere l'ammontare delle somme disponibili nel Conto.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun bimestre, sono accertate le misure delle riduzioni determinate ai sensi del comma 5 e la data di decorrenza dei relativi effetti. Il decreto ha natura meramente ricognitiva. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, le riduzioni si applicano di diritto nella misura risultante dall'accertamento pubblicato ai sensi del comma 3, di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* a cura dell'Agenzia delle dogane e monopoli entro i successivi cinque giorni.

7. Quando in un bimestre non ricorre alcuna delle condizioni di cui al comma 4, le aliquote di accisa sono ripristinate, con la procedura e nei termini di cui al comma 6, nella misura ordinariamente vigente. Il ripristino non può in nessun caso determinare aliquote superiori a quelle stabilite dall'Allegato I al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge vigenti. La procedura di cui al comma 6 non può essere utilizzata per aumentare le aliquote di accisa.

8. Le riduzioni disposte ai sensi del presente articolo non possono in alcun caso determinare aliquote inferiori ai livelli minimi di imposizione previsti dall'Allegato I, tabelle A e C, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, e successive modificazioni.

9. Le aliquote ridotte, le esenzioni, i crediti d'imposta e i rimborsi previsti dalla normativa vigente e parametrati all'aliquota di accisa sui prodotti di cui al comma 2 continuano a essere determinati con riferimento all'aliquota ordinariamente vigente, non rilevando a tal fine le riduzioni disposte ai sensi del presente articolo. Restano ferme in particolare le disposizioni di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43.

10. Le variazioni di gettito derivanti dall'applicazione del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle compartecipazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che restano determinate sulla base delle aliquote ordinariamente vigenti.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'applicazione del presente articolo, recante l'indicazione, per ciascun bimestre, del maggior gettito accertato, delle somme affluite al Conto, delle riduzioni applicate e delle eventuali giacenze residue. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al monitoraggio degli effetti finanziari. Qualora dal monitoraggio emergano scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere e le riduzioni di cui al comma 5 sono rideterminate nei limiti delle somme effettivamente disponibili nel Conto.

12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

13. I commi da 290 a 294 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il primo bimestre di riferimento ai fini dell'applicazione del presente articolo è quello in corso alla medesima data.

Art. 1-*ter*.

(Disposizioni per assicurare il trasferimento al consumatore delle riduzioni di accisa)

1. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuna riduzione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti disposta con atto avente forza di legge ovvero ai sensi dell'articolo 1-*bis*, i titolari

di depositi fiscali, i destinatari registrati, i titolari di depositi commerciali e i gestori degli impianti di distribuzione stradale di carburanti comunicano al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con le modalità telematiche già previste dall'articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i prezzi praticati nei sette giorni antecedenti e nei sette giorni successivi alla data di efficacia della riduzione.

2. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, avvalendosi del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, dell'Agenzia delle dogane e monopoli e del Corpo della Guardia di Finanza, verifica che la riduzione dell'accisa e il conseguente minor onere a titolo di imposta sul valore aggiunto siano integralmente trasferiti sul prezzo finale praticato al consumatore. Degli esiti della verifica è data comunicazione, entro trenta giorni dal termine del periodo di cui al comma 1, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle Camere.

3. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi di cui al comma 1, ovvero la comunicazione di dati non veritieri, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun punto vendita. Nei casi di reiterazione si applica altresì la sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo da uno a sette giorni. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

4. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al comma 3 sono versate al Conto di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 1-*quater*.

(Disciplina delle giacenze nei periodi di variazione delle aliquote di accisa)

1. In occasione di ciascuna variazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti, i soggetti di cui all'articolo 1-*ter*, comma 1, trasmettono all'Agenzia delle dogane e monopoli, entro i cinque giorni successivi alla data di efficacia della variazione, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti giacenti, distinti per tipologia, presso i rispettivi depositi e impianti alla data immediatamente antecedente.

2. I quantitativi immessi in consumo nei quindici giorni antecedenti la data di efficacia di un ripristino delle aliquote ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 7, eccedenti la media dei quantitativi immessi in consumo dal medesimo soggetto nei corrispondenti periodi dei tre anni precedenti, sono assoggettati all'aliquota ripristinata. L'Agenzia delle dogane e monopoli procede al recupero della differenza con le modalità di cui agli articoli 15 e 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

3. L'omessa trasmissione dei dati di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

4. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e monopoli, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione dei dati e le soglie di giacenza al di sotto delle quali gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.01. Raffa, Alifano, Gubitosa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Meccanismo di stabilizzazione dei prezzi dei carburanti al consumo)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2028, al fine di contrastare gli effetti dell'inflazione ed impedire variazioni sproporzionate dei prezzi al consumo dei carburanti, è introdotto un meccanismo di stabilizzazione dei prezzi della benzina e del gasolio usato come carburante.

2. Qualora il prezzo medio nazionale al consumo della benzina o del gasolio usato

come carburante, rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con riferimento alla modalità di erogazione *self-service*, superi la soglia di euro 1,75 per litro per due rilevazioni settimanali consecutive, le aliquote di accisa sui medesimi prodotti energetici di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. La riduzione è applicata in modo autonomo e distinto per ciascuna tipologia di carburante che abbia superato la soglia indicata.

3. La misura della riduzione di cui al comma 2 è determinata, tenuto conto dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto, in misura pari alla variazione in aumento del prezzo rilevato nella seconda rilevazione consecutiva rispetto alla soglia di euro 1,75 per litro divisa per il fattore 1,22. Qualora nelle rilevazioni successive il prezzo medio rilevato subisca ulteriori variazioni in aumento o in diminuzione senza determinare le condizioni di ripristino di cui al comma 4, la riduzione di accisa è rideterminata o adeguata, con le medesime modalità, applicando la variazione sull'aliquota di accisa già vigente. In ogni caso, l'applicazione della riduzione non può comportare un'aliquota di accisa inferiore ai livelli minimi di tassazione definiti dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, pari a euro 359 per 1.000 litri per la benzina ed euro 330 per 1.000 litri per il gasolio usato come carburante.

4. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro cinque giorni dalla seconda rilevazione consecutiva ed ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le aliquote ordinarie sono ripristinate con le medesime modalità qualora la media settimanale del prezzo teorico al consumo della modalità *self-service* risulti pari o inferiore alla soglia di euro 1,75 per litro per due rilevazioni consecutive. Il prezzo teorico di cui al presente comma è calcolato e pubblicato contestualmente dal ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sommando al prezzo medio rilevato l'importo della riduzione di accisa in quel momento in vigore e la relativa imposta sul valore aggiunto.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo sono disposte nel limite di spesa complessivo, comprensivo dei relativi effetti sul gettito dell'imposta sul valore aggiunto, pari a 850 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed il Ministero dell'economia e delle finanze effettuano un monitoraggio continuo sull'andamento dei prezzi e dei consumi. Qualora dal monitoraggio emerga il potenziale raggiungimento dei limiti di spesa annui di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è disposta la sospensione o la rideterminazione proporzionale della riduzione dell'aliquota di accisa per il periodo residuo dell'anno.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 850 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e successive modificazioni.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.02. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Termini per l'attuazione del meccanismo di cui all'articolo 1, commi da 290 a 294, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è adottato entro venti giorni dalla scadenza

di ciascun bimestre nel quale ricorrano le condizioni previste dal comma 291 del medesimo articolo.

2. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di ciascun bimestre, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze pubblica, nel proprio sito istituzionale, l'accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e all'ammontare del maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto conseguito nel bimestre sui prodotti energetici usati come carburanti.

3. Qualora, sussistendo le condizioni di cui al comma 1, il decreto non sia adottato nel termine ivi previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, entro i successivi quindici giorni, una relazione che espone analiticamente le ragioni della mancata adozione e indica la diversa destinazione data al maggior gettito accertato ai sensi del comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.03. Raffa, Alifano, Gubitosa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Meccanismo di vigilanza rafforzata sui prezzi dei carburanti e poteri di accertamento della Guardia di Finanza)

1. Al fine di contrastare l'ingiustificato divario tra le quotazioni internazionali della materia prima e i prezzi medi di vendita al consumo, qualora le rilevazioni dei mercati finanziari ed energetici internazionali evidenzino una contrazione del prezzo del greggio o dei raffinati pari o superiore al 5 per cento su base mensile a cui non corrisponda un proporzionale ed effettivo calo dei prezzi medi nazionali praticati alla pompa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), dichiara con proprio decreto lo stato di temporanea anomalia del mercato dei carburanti per un periodo non superiore a novanta giorni.

2. A seguito della dichiarazione di cui al comma 1, la Guardia di Finanza, in coordinamento con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, estende le attività di controllo e accertamento all'analisi contabile, finanziaria e documentale lungo l'intera filiera, orientando le verifiche a rilevare l'entità effettiva dei margini di guadagno lordi e netti applicati dalle compagnie di raffinazione, dai grossisti e dai distributori.

3. Qualora dagli accertamenti di cui al comma 2 emergano scostamenti ingiustificati dei margini di guadagno rispetto all'andamento medio del trimestre precedente o condotte speculative volte ad alterare il regolare funzionamento del mercato, la Guardia di Finanza trasmette immediatamente gli atti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'avvio tempestivo delle procedure sanzionatorie di competenza.

1.04. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pozzolo, Pierro, Ravetto, Sasso.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Clausola di trasparenza e monitoraggio dei prezzi dei carburanti)

1. Al fine di garantire che la riduzione delle accise produca un effettivo beneficio per cittadini e imprese, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, avvalendosi del Garante per la sorveglianza dei prezzi, pubblica con cadenza settimanale un rapporto sull'andamento dei prezzi dei carburanti lungo la filiera, evidenziando gli effetti della riduzione delle accise sul prezzo finale praticato ai consumatori. In presenza di anomalie o incrementi ingiustificati dei margini commerciali, il Ministero trasmette gli atti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le valutazioni di competenza.

1.05. L'Abbate, Alifano, Gubitosa, Raffa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Piano strutturale di riduzione della dipendenza dai carburanti fossili)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Camere un Piano nazionale finalizzato alla riduzione della dipendenza dai carburanti fossili nel settore dei trasporti, contenente misure per:

a) il rinnovo ecologico delle flotte dell'autotrasporto;

b) il sostegno ai carburanti rinnovabili e all'elettrificazione dei trasporti;

c) il potenziamento dell'intermodalità e della logistica sostenibile;

d) la riduzione strutturale dei costi energetici delle imprese di trasporto e della logistica.

1.06. L'Abbate, Alifano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Riduzione delle accise sui carburanti nelle aree interne, montane e insulari)

1. Al fine di contrastare i maggiori costi dei carburanti nelle aree interne, montane e insulari, le aliquote di accisa sulla benzina senza piombo e sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, destinati agli impianti della rete ordinaria situati nei territori individuati ai sensi del comma 2, sono ridotte rispettivamente di 120 euro per mille litri rispetto alle corrispondenti aliquote vigenti nel restante territorio nazionale, anche temporaneamente rideterminate, nel rispetto dei livelli minimi di tassazione previsti dalla normativa dell'Unione europea.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i territori beneficiari tra i comuni classificati intermedi, periferici e ultraperiferici dalla mappatura nazionale delle aree interne, i comuni montani e i comuni insulari, dando priorità a quelli che presentano i maggiori e persistenti divari nei prezzi dei carburanti rispetto alla media nazionale. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di attuazione e di controllo dell'agevolazione, assicurando il rispetto delle risorse di cui al comma 5 e delle condizioni dell'autorizzazione europea.

3. La riduzione dell'accisa, comprensiva del relativo effetto sull'imposta sul valore aggiunto, è integralmente trasferita sul prezzo di vendita al pubblico. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* vigila sull'effettivo trasferimento del beneficio ai consumatori, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 2, che disciplina anche il recupero del beneficio indebitamente trattenuto dagli operatori.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze avvia la procedura per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003. La riduzione si applica dalla data di efficacia dell'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.07. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Sarracino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Sostegno alla rete distributiva nei territori isolati)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo, con dotazione pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, per sostenere la continuità e la concorrenza della distribuzione di carburanti nei comuni montani, delle isole e delle aree interne.

2. Il Fondo finanzia, nel limite delle risorse disponibili, interventi di adeguamento, sicurezza, automazione e approvvigionamento degli impianti che costituiscono l'unico punto di rifornimento di un'isola o risultano distanti almeno quindici chilometri stradali da un impianto alternativo. Sono ammessi altresì investimenti per l'apertura di nuovi impianti nei medesimi territori, ove idonei a ridurre la concentrazione dell'offerta, nel rispetto della disciplina urbanistica, ambientale e di sicurezza.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri di assegnazione, le intensità di sostegno, i limiti per impianto e le modalità di controllo. I contributi sono subordinati alla continuità del servizio per almeno tre anni, a obblighi minimi di apertura e alla regolare comunicazione dei prezzi. In caso di interruzione anticipata non dovuta a forza maggiore è prevista la restituzione proporzionale del contributo. Sono escluse duplicazioni di finanziamento della medesima spesa. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della disciplina europea applicabile.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.08. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Sarracino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Sostegno alla mobilità collettiva e ai collegamenti nei territori meno serviti).

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, destinato a compensare gli incrementi dei costi dei carburanti nei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e a potenziare i collegamenti nei territori meno serviti.

2. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Una quota non inferiore al 40 per cento è destinata a collegamenti intercomunali, servizi a chiamata e collegamenti con stazioni, strutture sanitarie e istituti scolastici nei territori montani, insulari e delle aree interne. Sono finanziabili anche i costi di esercizio.

3. Il riparto tiene conto degli incrementi documentati dei costi e dell'offerta aggiuntiva; evita sovracompensazioni e duplicazioni con altri sostegni e subordina le compensazioni al mantenimento dei livelli di servizio e al mancato aumento delle tariffe per la quota di costi compensata. Si applica la disciplina europea relativa ai servizi pubblici di trasporto e agli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.09. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Sarracino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Potenziamento dell'offerta di trasporto pubblico locale e regionale).

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, destinato al potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, mediante l'incremento delle frequenze, l'estensione degli orari e l'attivazione di collegamenti intercomunali e di servizi a chiamata.

2. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il riparto tiene conto della popolazione servita, dei flussi pendolari e studenteschi, delle carenze dell'offerta e dei tempi di accesso ai servizi essenziali. Una quota non inferiore al 40 per cento è destinata ai collegamenti delle aree interne, dei territori montani e insulari e delle periferie urbane meno servite.

3. Il finanziamento è destinato a servizi aggiuntivi rispetto a quelli programmati e finanziati a legislazione vigente e non sostituisce le risorse ordinarie degli enti territoriali. Gli enti affidanti individuano nei contratti di servizio le prestazioni aggiuntive, i costi ammissibili, gli obiettivi di frequenza, regolarità e accessibilità e le modalità di verifica. Le compensazioni rispettano la disciplina europea in materia di servizi pubblici di trasporto e non eccedono il costo netto degli obblighi finanziati, tenuto conto dei relativi ricavi. Sono escluse duplicazioni con altri finanziamenti delle medesime spese.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pubblica e trasmette alle Camere una relazione sulle corse aggiuntive, sui passeggeri trasportati e sulla distribuzione territoriale delle risorse. Una quota non superiore allo 0,5 per cento del fondo può essere destinata alle attività di attuazione e monitoraggio. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.010. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Casu.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Misure in favore dell'autotrasporto leggero e della mobilità non di linea)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi di benzina e gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, esercitate da persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché alle imprese esercenti autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, costituiti dal servizio taxi mediante autovettura e dal servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, qualora svolto in base a contratti di trasporto passeggeri pattuiti con il contraente in data anteriore al 28 febbraio 2026, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa soste-

nuta, in ciascuno dei mesi da marzo a ottobre dell'anno 2026, rispetto ai prezzi del mese di febbraio dello stesso anno, come rilevati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sempre che tali imprese esercitino le rispettive attività di trasporto con veicoli di classe ambientale euro V e VI. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 55 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 marzo 2027. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.011. Casu, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Simiani.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Misure in favore dell'autotrasporto leggero e della mobilità non di linea)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi di benzina e gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, esercitate da persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché alle imprese esercenti autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, costituiti dal servizio taxi mediante autovettura e dal servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, qualora svolto in base a contratti di trasporto passeggeri pattuiti con il contraente in data anteriore al 28 febbraio 2026, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta, in ciascuno dei mesi da marzo a ottobre dell'anno 2026, rispetto ai prezzi del mese di febbraio dello stesso anno, come rilevati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sempre che tali imprese esercitino le rispettive attività di

trasporto con veicoli di classe ambientale euro V e VI. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 55 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 marzo 2027. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*** 1.012.** Del Barba.

*** 1.013.** Sottanelli, Ruffino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di IVA sul gas naturale per autotrazione)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale compresso e liquefatto usato per autotrazione è pari a zero.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.014. Gubitosa, Alifano, Raffa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Aliquota Iva agevolata)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 22 maggio 2026 e fino al 22 ottobre 2026, l'aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 168 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.015. Alifano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Modifica alle modalità di fruizione della detrazione dell'Iva per le fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, ricevute e annotate entro il 15 di gennaio da parte dei gestori di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « In deroga a quanto previsto dal periodo precedente, i gestori di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione di cui all'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono esercitare, entro il 15 gennaio di ciascun anno, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati nel mese di dicembre dell'anno precedente. ».

2. Limitatamente ai gestori di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, di cui all'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le spese documentate e sostenute nel mese di dicembre concorrono alla formazione del reddito del periodo d'imposta in corso alla stessa data.

1.016. Squeri.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore degli esercenti servizio taxi)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di carburante in ciascuno dei mesi da marzo a ottobre, rispetto al prezzo del mese di febbraio, come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia

e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.017. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Misure in favore dei soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, ai soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di carburante, in ciascuno dei mesi da marzo ad ottobre, rispetto al prezzo del mese di febbraio, come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di *click day*.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno

2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.018. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole)

1. All'articolo 8-*ter* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « 90 milioni di euro per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 300 milioni di euro complessivi per le spese sostenute nell'anno 2026 »;

2) le parole: « nei mesi da marzo a maggio dell'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « nel periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2026 »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2027 ».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua le disposizioni attuative alle modificazioni di cui al comma 1, prevedendo la presentazione di nuove istanze e l'integrazione di quelle già presentate, nonché la riapertura dei termini eventualmente scaduti. Il termine per la presentazione delle istanze relative all'estensione del periodo agevolato non può essere anteriore al 31 gennaio 2027. I maggiori crediti derivanti dall'incremento del limite di spesa e dall'estensione del periodo agevolato di cui al comma 1 sono riconosciuti e utilizzabili a decorrere dal 1° gennaio 2027. Restano salvi i crediti già legittimamente riconosciuti e fruiti, dei quali si tiene conto ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.019. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per l'acquisto di fertilizzanti a favore delle imprese agricole)

1. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) le parole: « 40 milioni di euro per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 134 milioni di euro complessivi per le spese sostenute nell'anno 2026 »;

2) le parole: « nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « nel periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2026 »;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2027 ».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle

foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua le disposizioni attuative alle modificazioni di cui al comma 1, prevedendo la presentazione di nuove istanze e l'integrazione di quelle già presentate, nonché la riapertura dei termini eventualmente scaduti. Il termine per la presentazione delle istanze relative all'estensione del periodo agevolato non può essere anteriore al 31 gennaio 2027. I maggiori crediti derivanti dall'incremento del limite di spesa e dall'estensione del periodo agevolato di cui al comma 1 sono riconosciuti e utilizzabili a decorrere dal 1° gennaio 2027. Restano salvi i crediti già legittimamente riconosciuti e fruiti, dei quali si tiene conto ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 134 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.020. Forattini, Vaccari, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese della pesca)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « 10 milioni di euro per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 34 milioni di euro complessivi per le spese sostenute nell'anno 2026 »;

2) le parole: « nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « nel periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2026 »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2027 ».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua le disposizioni attuative alle modificazioni di cui al comma 1, prevedendo la presentazione di nuove istanze e l'integrazione di quelle già presentate, nonché la riapertura dei termini eventualmente scaduti. Il termine per la presentazione delle istanze relative all'estensione del periodo agevolato non può essere anteriore al 31 gennaio 2027. I maggiori crediti derivanti dall'incremento del limite di spesa e dall'estensione del periodo agevolato di cui al comma 1 sono riconosciuti e utilizzabili a decorrere dal 1° gennaio 2027. Restano salvi i crediti già legittimamente riconosciuti e fruiti, dei quali si tiene conto ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 34 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.021. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Rafforzamento del credito d'imposta per gli investimenti delle imprese della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura)

1. All'articolo 1, comma 457, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: « 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 » sono sostituite dalle seguenti: « 4.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.022. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

*(*Bonus *carburante ai dipendenti)*

1. Per l'anno 2026, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.023. Raffa, Alifano, Gubitosa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

*(*Bonus *carburanti per famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro)*

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a riconoscere alle famiglie con indicatore della situazione economica equivalente – ISEE fino a 20.000 euro, nei limiti della dotazione del Fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono non può superare l'importo di 100 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 7-*bis*.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Contributo di solidarietà temporaneo 2026)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito, per l'anno 2026, un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di

estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

2. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1 è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il 30 novembre 2026.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

1.024. Raffa, Alifano, Gubitosa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Sostegno alla mobilità degli studenti)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per finanziare la riduzione del costo degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, fino alla gratuità, per gli studenti delle istituzioni scolastiche, dei percorsi di istruzione e formazione professionale, degli istituti tecnologici superiori e delle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

2. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e del merito e dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il riparto tiene conto della popolazione studentesca, dei flussi pendolari, del costo medio degli abbonamenti e delle maggiori distanze dagli istituti nei territori meno serviti. La quota destinata all'attuazione non può eccedere lo 0,5 per cento della dotazione.

3. Nei limiti delle risorse assegnate, gli enti competenti stabiliscono prima dell'apertura delle adesioni la percentuale di riduzione e l'eventuale gratuità per tipologie omogenee di abbonamento, pubblicandone durata e condizioni. L'agevolazione è applicata all'acquisto o al rinnovo del titolo. Sono riconosciuti anche i titoli integrati e sono disciplinati i collegamenti interregionali utilizzati per gli spostamenti di studio. L'accesso non è regolato dall'ordine cronologico di presentazione delle domande; le modifiche successive dei benefici operano esclusivamente per il futuro e non incidono sui titoli già rilasciati.

4. Gli enti affidanti compensano gli operatori sulla base dei titoli effettivamente rilasciati e della riduzione praticata, secondo la disciplina europea applicabile. Il cumulo con altre agevolazioni non può superare il costo dell'abbonamento e non può determinare una doppia compensazione del medesimo mancato ricavo. Le risorse non sostituiscono i finanziamenti già destinati dalle amministrazioni alle agevolazioni studentesche. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.025. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Manzi, Casu.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio usato come carburante e promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° agosto 2026, per i rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.026. Raffa, Alifano, Gubitosa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Credito d'imposta per favorire il lavoro agile nelle aree interne)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio usato come carburante e promuovere il lavoro agile nelle aree interne, è riconosciuto, nei territori selezionati all'interno della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) per il periodo di programmazione 2021-2027, integrando a tal fine le priorità del Piano strategico per lo sviluppo delle aree interne (PSNAI), un credito d'imposta, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle imprese che utilizzano e incentivano il lavoro agile, anche mediante la decentralizzazione di attività di amministrazione generale, *marketing*, indirizzo strategico, studio, monitoraggio e controllo o altre attività che possono essere gestite da remoto mediante lavoro agile, secondo la definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie merceologiche di appartenenza.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, in via sperimentale, il Fondo per

favorire il lavoro agile nelle aree interne del Paese, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Al termine del triennio 2026-2028, ai fini del rifinanziamento del Fondo di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo e dell'incremento effettivo del numero di posti di lavoro agile nelle aree interne.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.027. Alifano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Credito d'imposta per l'incremento dei costi energetici delle piccole imprese non energivore)

1. Al fine di contenere gli effetti derivanti dall'incremento dei prezzi dell'energia elettrica sulla competitività del sistema produttivo, per il terzo trimestre dell'anno 2026 è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, alle piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica iscritte nell'elenco tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che la spesa sostenuta per l'acquisto della componente energia elettrica, nel terzo trimestre dell'anno 2026, abbia subito un incremento di almeno il 30 per cento rispetto alla spesa sostenuta per la medesima componente nel corrispondente periodo dell'anno 2025.

3. Alle imprese che soddisfano il requisito di cui al comma 2 il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energia elettrica nel terzo trimestre dell'anno 2026.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

*** 1.028.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Pandolfo, Peluffo, Casu, Simiani.

*** 1.029.** Del Barba.

*** 1.030.** Sottanelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Credito d'imposta per l'incremento dei costi energetici delle piccole imprese non energivore)

1. Al fine di contenere gli effetti derivanti dall'incremento dei prezzi dell'energia elettrica sulla competitività del sistema produttivo, per il terzo trimestre dell'anno 2026 è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta,

alle piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica iscritte nell'elenco tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che la spesa sostenuta per l'acquisto della componente energia elettrica nel terzo trimestre dell'anno 2026 abbia subito un incremento di almeno il 30 per cento rispetto alla spesa sostenuta per la medesima componente nel corrispondente periodo dell'anno 2025.

3. Alle imprese che soddisfano il requisito di cui al comma 2, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energia elettrica nel terzo trimestre dell'anno 2026.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

1.031. Sottanelli, Ruffino.

(Inammissibile)

ART. 2.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 80 kW *con le seguenti:* 81 kW.

Conseguentemente:

al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027 *con le seguenti*: 2.313,5 milioni di euro per l'anno 2027;

all'articolo 7, comma 3, alinea, sostituire le parole: 2.362 milioni di euro per l'anno 2027 *con le seguenti*: 2.382 milioni di euro per l'anno 2027;

al medesimo articolo 7, comma 3, alla lettera b), *sostituire le parole:* 309 milioni di euro per l'anno 2027 *con le seguenti:* 329 milioni di euro per l'anno 2027.

2.1. Squeri.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 80 kW *aggiungere le seguenti:* ovvero 85 kW se il veicolo è di categoria Euro 6.

Conseguentemente:

al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027 *con le seguenti:* 2.336 milioni di euro per l'anno 2027;

all'articolo 7, comma 3, alinea, sostituire le parole: 2.362 milioni di euro per l'anno 2027 *con le seguenti:* 2.404,5 milioni di euro per l'anno 2027;

al medesimo articolo 7, comma 3, alla lettera b), *sostituire le parole:* 309 milioni di euro per l'anno 2027 *con le seguenti*: 351,5 milioni di euro per l'anno 2027.

2.2. Squeri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. In deroga al comma 2, per le famiglie anagrafiche di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, residenti nei comuni classificati come periferici o ultraperiferici nell'ambito della mappatura delle aree interne relativa al ciclo di programmazione 2021-2027, l'esenzione è riconosciuta complessivamente con riferimento a un massimo di due autovetture appartenenti ai componenti della medesima famiglia anagrafica, anche qualora entrambe le autovetture siano riferibili, ai fini della tassa automobilistica, al medesimo soggetto passivo.

2.3. Lomuti, Alifano, Gubitosa, Raffa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il limite di cui al precedente comma 2 è aumentato a 130 kW per le famiglie con almeno due figli a carico.

*** 2.4.** Alessandro Colucci.

*** 2.5.** Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Ruffino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Per l'anno 2027 sono esentati dalla tassa automobilistica, nei medesimi termini di cui al comma 1, i veicoli regolarmente assicurati per i quali risultano soggetti passivi del tributo gli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, relativamente ai veicoli di cui ai commi 2 e 3, ad essi intestati e regolarmente assicurati, utilizzati per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del richiamato decreto legislativo n. 117 del 2017. L'esenzione si applica ai veicoli impiegati nello svolgimento delle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del medesimo codice.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: di cui ai commi 1, 2 e 3 *con le seguenti:* di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-*bis;*

al comma 5, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 *con le seguenti:* di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4;

al medesimo comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 2.293,5 milioni di euro *con le seguenti:* 2.343,5 milioni di euro;

al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1 *con le seguenti:* di cui ai commi 1 e 3-*bis;*

all'articolo 7, comma 3, alinea, sostituire le parole: 2.362 milioni di euro *con le seguenti:* 2.412 milioni di euro;

all'articolo 7, comma 3, lettera f), *sostituire le parole:* 70 milioni di euro *con le seguenti:* 120 milioni di euro.

2.6. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Furfaro, Malavasi, Casu.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. L'esenzione di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica, per l'anno 2027, agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, relativamente ai veicoli di cui ai commi 2 e 3, ad essi intestati e regolarmente assicurati, utilizzati per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: ai commi 1, 2, 3 e 4 *con le seguenti*: ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4.

*** 2.7.** Del Barba, Gadda.

*** 2.8.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Furfaro, Malavasi, Casu.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Per i nuclei familiari con almeno tre figli fiscalmente a carico, qualora l'autovettura prescelta ai fini dell'esenzione abbia una potenza superiore a 80 kW, l'esenzione di cui al comma 2 è riconosciuta fino a concorrenza dell'importo della tassa automobilistica dovuta per un'autovettura di potenza pari a 80 kW, restando dovuta la quota di tassa riferibile alla potenza eccedente tale soglia. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 3, alinea, sostituire le parole: articoli 1, 2, 4, 5, 6 *con le seguenti:* articoli 1, 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nonché dagli articoli 4, 5 e 6,.

2.9. Benzoni, Sottanelli, Ruffino, Bonetti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le province autonome l'Accordo avviene ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

2.10. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il gestore dell'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA), ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, assicura le attività necessarie alla determinazione dell'importo dovuto a titolo di tassa automobilistica e all'applicazione delle esenzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. A tal fine, il gestore dell'ANTA acquisisce i dati relativi alla regolarità degli obblighi assicurativi e i dati relativi ai ciclomotori dall'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo le Regioni e le province autonome corrispondono al gestore dell'ANTA, a titolo di corrispettivo, un importo pari a 28,9 milioni di euro per l'anno 2027.

Conseguentemente:

al comma 5, primo periodo:

sostituire le parole: disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 *con le seguenti:* disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 4-*bis;*

sostituire le parole: trasferimento complessivamente di 2.293,5 milioni di euro *con le seguenti:* trasferimento complessivamente di 2.322,4 milioni di euro;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: e degli oneri derivanti dal comma 4-*bis*;

al medesimo comma 5, al secondo periodo:

sostituire la parola: sentita *con la seguente:* sentiti;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'Automobile Club d'Italia in quanto gestore dell'ANTA;

all'articolo 7, comma 3:

all'alinea, sostituire le parole: 2.362 milioni di euro *con le seguenti:* 2.390,9 milioni di euro;

alla lettera g), *sostituire le parole:* 270 milioni di euro *con le seguenti:* 298,9 milioni di euro.

2.11. Sala.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il gestore dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA), ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, assicura le attività necessarie alla determinazione dell'importo dovuto a titolo di tassa automobilistica e all'applicazione delle esenzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. A tal fine il gestore di ANTA acquisisce i dati relativi alla regolarità degli obblighi assicurativi ed i dati relativi ai ciclomotori dall'Archivio Nazionale dei Veicoli di cui all'articolo 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In relazione agli effetti finanziari conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 4-*bis* e allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è previsto, un trasferimento complessivo di 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027, a titolo di compensazione della riduzione del gettito derivante dai commi 1, 2, 3 e 4 e per la copertura delle spese derivanti dal comma 4-*bis*. Gli importi spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma, nei cui bilanci sia acquisito, in tutto o in parte, il gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 31 marzo 2027, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto degli Accordi di cui al comma 4, sentiti l'Automobile Club d'Italia in quanto gestore dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistico e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Con il medesimo decreto è stabilito l'importo da trasferire all'Automobile Club d'Italia per la copertura delle spese derivanti dall'applicazione del comma 4-*bis*.

2.12. Sala.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente *con le seguenti:* previa intesa in sede di Conferenza permanente.

2.13. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

Al comma 6, sostituire le parole: dell'articolo 7 *con le seguenti:* dell'articolo 7-*bis*.

Conseguentemente, all'articolo 7:

al comma 1, sopprimere le parole: a 1.460 milioni di euro per l'anno 2027;

al comma 3:

sopprimere la parola: 2;

sopprimere le parole: 2.362 milioni di euro per l'anno 2027;

sopprimere la lettera a);

alla lettera b), *sopprimere le parole:* e 309 milioni di euro per l'anno 2027;

sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla corrispondente compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

alla lettera e), *sopprimere le parole:* , e 128,7 milioni di euro per l'anno 2027*;*

sopprimere la lettera f);

alla lettera g), *sopprimere le parole:* e 270 milioni di euro per l'anno 2027;

alla lettera h), *sopprimere le parole:* , 1.460 milioni di euro per l'anno 2027;

dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Contributo di solidarietà temporaneo 2027)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2027 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

2. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1 è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 2.362 milioni di euro per l'anno 2027, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2027, che eccede per almeno il 10

per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2027. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il 30 novembre 2027.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

2.14. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Misure urgenti in favore dei nuclei familiari numerosi)

1. Per l'anno 2027 è riconosciuto un contributo *una tantum*, pari alla spesa sostenuta per il pagamento della tassa automobilistica dovuta per il medesimo anno e nel limite massimo di 490,20 euro, in favore dei nuclei familiari con più di tre figli, di cui almeno uno minorenne alla data del 1° gennaio 2027, relativamente a una sola autovettura, della quale un componente del nucleo familiare risulti soggetto passivo della tassa automobilistica, omologata da sei a nove posti, alimentata, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, e avente potenza non superiore a 160 kW.

2. Qualora una persona fisica facente parte di un nucleo familiare con più di tre figli, di cui almeno uno minorenne alla data del 1° gennaio 2027, risulti soggetto passivo di più autovetture agevolabili, il contributo è riconosciuto per quella omologata da sei a nove posti e l'esenzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, non si applica alle altre autovetture.

3. Il contributo è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate ed è irrilevante ai fini del computo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del contributo nonché i criteri di verifica dei requisiti e le procedure di concessione, controllo e recupero delle somme indebitamente percepite.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 42,30 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 22,3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.04. Osnato, Morgante.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Esenzione dalla tassa automobilistica per gli enti del Terzo Settore)

1. Per l'anno 2027 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica di cui all'articolo 2 i veicoli di proprietà degli enti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, utilizzati ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso e protezione civile.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto degli Accordi di cui al comma 4 dell'articolo 2 del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, nonché le procedure di controllo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 350 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota affluita ai capitoli 7120 e 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, rispettivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019.

2.05. Alifano, Gubitosa, Raffa.

ART. 3.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito istituzionale e trasmette alle Camere una relazione sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 11 della legge 13 giugno 2023, n. 83, con indicazione, per ciascun territorio interessato, del numero dei lavoratori frontalieri considerati ai fini del riparto, delle risorse assegnate, delle finalità di impiego, della quota destinata a spese correnti e a interventi di sostegno delle remunerazioni nette, nonché dello stato di attuazione degli interventi finanziati.

3.1. Benzoni, Sottanelli.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Abrogazione del contributo sulle spedizioni di modico valore)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi da 126 a 128 sono soppressi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 61,3 milioni di euro per l'anno 2026 e in 245 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 40,8 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 7;

b) quanto a 20,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 245 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Roggiani, Guerra, Casu, Simiani.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Soppressione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

1. L'articolo 5 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, è sostituito dal seguente:

« Art. 5.

(Soppressione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 122,5 milioni di euro per l'anno 2026 e in 245 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota affluita ai capitoli 7120 e 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, rispettivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019. ».

4.2. Alifano.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° dicembre 2026 *con le seguenti:* 31 dicembre 2026.

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire le parole: 40,8 milioni di euro per l'anno 2026 *con le seguenti:* 61,2 milioni di euro per l'anno 2026;

all'articolo 7, comma 3, lettera f), *alle parole:* quanto a 70 milioni di euro *premettere le seguenti:* quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2026 e.

4.3. Dell'Olio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Prima del termine di decorrenza di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze verifica, in ogni caso, la compatibilità e il coordinamento dell'applicazione della misura con gli eventuali contributi, dazi o oneri amministrativi già previsti dalla normativa dell'Unione europea per le medesime spedizioni, al fine di evitare duplicazioni di oneri a carico degli operatori e dei consumatori.

4.4. Benzoni, Sottanelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le parole: « , non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito » sono soppresse.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e modifica della disciplina dei soggetti che incassano fondi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

*** 4.5.** De Palma, D'Attis.

*** 4.6.** Testa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Revocazione delle sentenze tributarie in caso di sopravvenuta sentenza penale irrevocabile di assoluzione)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Nel caso di revocazione di cui all'articolo 64, comma 3-*bis*, il termine di sessanta giorni decorre dalla data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile. »;

b) all'articolo 64, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Le sentenze passate in giudicato possono altresì essere impugnate per revocazione quando, successivamente alla formazione del giudicato tributario, è divenuta irrevocabile una sentenza penale di assoluzione avente i requisiti previsti dall'articolo 21-*bis* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, concernente il medesimo soggetto e gli stessi fatti materiali che hanno costituito presupposto determinante della decisione tributaria. »;

c) all'articolo 65, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di cui all'articolo 64, comma 3-*bis*, il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione della data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile ed essere corredato da copia autentica della medesima sentenza e dall'attestazione della sua irrevocabilità. ».

2. Al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 105, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Nel caso di revocazione di cui all'articolo 120, comma 3-*bis*, il termine di sessanta giorni decorre dalla data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile. »;

b) all'articolo 120, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Le sentenze passate in giudicato possono altresì essere impugnate per revocazione quando, successivamente alla formazione del giudicato tributario, è divenuta irrevocabile una sentenza penale di assoluzione avente i requisiti previsti dall'articolo 119, concernente il medesimo soggetto e gli stessi fatti materiali che hanno costituito presupposto determinante della decisione tributaria. »;

c) all'articolo 121, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di cui all'articolo 120, comma 3-*bis*, il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione della data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile ed essere corredato da copia autentica della medesima sentenza e dall'attestazione della sua irrevocabilità. ».

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle sentenze tributarie passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora la sentenza penale di assoluzione sia divenuta irrevocabile successivamente alla formazione del giudicato tributario. Qualora, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la sentenza penale sia già divenuta irrevocabile, il termine di sessanta giorni per proporre la revocazione decorre dalla medesima data.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.01. De Palma.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Riapertura del termine per la trasformazione delle rivendite speciali di generi di monopolio in rivendite ordinarie)

1. Il termine per la presentazione delle istanze di cui al comma 2 dell'articolo 65

della legge 21 novembre 2000, n. 342, è riaperto per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le rivendite speciali già istituite, con contratto antecedente alla data del 31 dicembre 2025, intestate a persone fisiche o a società.

2. Per le rivendite speciali intestate a società, l'istanza di cui al comma 1 è presentata dall'amministratore o dall'organo di amministrazione, previa deliberazione approvata dalla maggioranza dei soci o degli aventi diritto al voto, secondo le disposizioni previste dall'atto costitutivo o dallo statuto e, in mancanza, dalla normativa vigente applicabile alla relativa forma societaria.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.02. De Palma.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Portabilità del contributo in capo al datore di lavoro relativamente alle forme pensionistiche complementari)

1. All'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la lettera *c)* è soppressa.

4.03. De Palma.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifiche in materia di materia di sanzioni applicabili ai componenti dei consigli di amministrazione delle forme di previdenza complementare)

1. All'articolo 19-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: « a euro 500.000 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole: « a euro 25.000 ».

4.04. De Palma.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Semplificazione del processo di elettrificazione dei consumi mediante rimodulazione dei contributi per il servizio di connessione)

1. Al fine di favorire il processo di elettrificazione dei consumi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale energia e clima in termini di elettrificazione dei consumi, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea, ARERA, nell'ambito della revisione delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, riduce i contributi a titolo di Quota potenza, legati alla possibilità massima di prelievo dalla rete, rimodulando conseguentemente gli altri contributi, ivi inclusi quelli a titolo di Quota distanza, dovuti in fase di primo allacciamento alla rete per acquisire il diritto alla connessione, fermo restando il gettito complessivo dei contributi riconosciuti ai distributori.

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né incrementi degli oneri di sistema a carico degli utenti finali.

4.05. Squeri.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Misure urgenti in materia di elettrificazione)

1. Al fine di favorire il processo di elettrificazione dei consumi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale energia e clima in termini di elettrificazione dei consumi, in linea con gli

orientamenti dell'Unione europea, ARERA, nell'ambito della revisione delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, riduce i contributi a titolo di Quota potenza, legati alla possibilità massima di prelievo dalla rete, rimodulando conseguentemente gli altri contributi, ivi inclusi quelli a titolo di Quota distanza, dovuti in fase di primo allacciamento alla rete per acquisire il diritto alla connessione, fermo restando il gettito complessivo dei contributi riconosciuti ai distributori.

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.06. Congedo.

(Inammissibile)

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pari a 288 milioni di euro per l'anno 2026 *inserire le seguenti:* e a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

all'articolo 7:

al comma 3, alinea, sostituire le parole: 2.362 milioni di euro per l'anno 2027 e 38 milioni di euro per l'anno 2028 *con le seguenti:* 2.712 milioni di euro per l'anno 2027, 388 milioni di euro per l'anno 2028 e 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029;

al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h-bis) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.1. Caso, Amato, Orrico, Alifano, Gubitosa, Raffa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato di 288 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.2. Manzi, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. A decorrere dall'anno accademico 2026/2027, lo Stato assicura, attraverso il fondo integrativo statale di cui al comma 1, lettera *a)*, unitamente alle risorse regionali destinate al diritto allo studio, la copertura finanziaria necessaria a garantire l'erogazione della borsa di studio a tutti gli studenti che risultano idonei sulla base dei requisiti economici e di merito previsti dalla normativa vigente. Ai fini di cui al primo periodo, entro il 31 marzo di ciascun anno, le regioni e gli enti competenti per il diritto allo studio comunicano al Ministero dell'università e della ricerca il numero degli studenti idonei, l'ammontare delle risorse disponibili e l'eventuale fabbisogno finanziario residuo. Il Ministero dell'università e della ricerca, sulla base dei dati comunicati, provvede alla determinazione del fabbisogno nazionale necessario ad assicurare l'integrale copertura delle borse di studio e al conseguente riparto delle risorse del fondo integrativo statale, secondo criteri che tengano conto prioritariamente del numero degli studenti ido-

nei non ancora beneficiari. Le risorse eventualmente non utilizzate dagli enti territoriali entro i termini stabiliti per l'erogazione delle borse sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, agli enti che presentano un fabbisogno residuo, al fine di assicurare la più ampia copertura nazionale degli studenti idonei. ».

5.3. L'Abbate, Caso, Orrico, Alifano, Amato, Gubitosa, Raffa.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei » sono sostituite dalle seguenti: « Il numero di laureati appartenenti alle classi di laurea magistrale che consentono l'accesso alle categorie professionali di »;

b) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*bis*.1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono determinate le modalità di organizzazione e i criteri di accreditamento, ivi inclusi gli *standard* e i requisiti, delle scuole di cui al comma 1 e delle reti formative delle medesime scuole. ».

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis*, lettera *a)*, trovano applicazione a decorrere dall'anno accademico 2026/2027.

5.4. Tassinari, De Palma.

(Inammissibile)

ART. 6.

Sopprimerlo.

*** 6.1.** Amato, Caso, Orrico, Alifano, Gubitosa, Raffa.

*** 6.2.** Berruto, Merola.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Disposizioni urgenti per la continuità operativa del Ministero della cultura, la proroga dei contratti a tempo determinato e le procedure di stabilizzazione del personale)

1. Al fine di assicurare il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, garantire la continuità operativa della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e assicurare la realizzazione e il mantenimento nel tempo degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) assegnati al Ministero della cultura, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 50-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, presso il Ministero della cultura, il cui rapporto di lavoro è stato prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 21-*bis*, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2026, anche in deroga ai limiti della durata massima complessiva di trentasei mesi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dalla normativa vigente.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero della cultura è autorizzato ad avviare ed espletare, entro il 31 dicembre 2026, procedure concorsuali riservate per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino in servizio presso il Ministero della cultura e abbiano maturato almeno dodici mesi di servizio continuativo nel medesimo rapporto di lavoro.

3. L'inquadramento del personale stabilizzato avviene nell'Area dei Funzionari e nell'Area degli Assistenti, nei relativi profili professionali di ruolo, con articolazione dell'orario di lavoro a tempo pieno. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 2 decorrono dal 1° gennaio 2027 e sono effettuate a valere sulle facoltà assun-

zionali ordinarie e straordinarie del Ministero della cultura disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 per la proroga dei contratti a tempo determinato, nonché per le spese connesse all'avvio e allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 2, pari a complessivi 150 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

6.3. Orrico, Amato, Caso, Alifano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(*Misure urgenti per la continuità operativa delle istituzioni scolastiche, la proroga dei contratti e la stabilizzazione del personale del Ministero dell'istruzione e del merito assunto nell'ambito dell'Obiettivo Convergenza)*

1. Al fine di assicurare la continuità operativa delle istituzioni scolastiche, garantire il completamento degli interventi formativi e di investimento nel sistema scolastico del Mezzogiorno, prevenire la dispersione delle competenze professionali maturate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed evitare irragionevoli disparità di trattamento tra personale selezionato con le medesime procedure, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in essere presso il Ministero dell'istruzione e del merito sono prorogati fino al 31 dicembre 2026, anche in deroga al limite massimo di durata complessiva di trentasei mesi previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad avviare ed espletare, entro il 31 dicembre 2026, procedure concorsuali riservate per l'immissione in ruolo e l'assunzione a tempo indeterminato del personale di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risulti in servizio e abbia maturato almeno dodici mesi di servizio nel medesimo rapporto di lavoro.

3. L'inquadramento del personale stabilizzato avviene nei ruoli del personale scolastico nei relativi profili professionali di riferimento, con articolazione dell'orario di lavoro a tempo pieno. Le assunzioni a tempo indeterminato decorrono dal 1° gennaio 2027 e sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie del Ministero dell'istruzione e del merito disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica a decorrere dal medesimo anno.

4. Agli oneri derivanti dalla proroga dei contratti di cui al comma 1 per l'anno 2026, nonché dallo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

6.4. Orrico, Amato, Caso, Alifano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato alla copertura finanziaria dell'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2026, dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 50-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in essere presso il Ministero della cultura, già prorogati ai sensi dell'articolo 2, comma 21-*bis*, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, anche in deroga al limite massimo di trentasei mesi previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15

giugno 2015, n. 81, nonché all'avvio delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione a tempo indeterminato del medesimo personale, da concludersi entro il 31 dicembre 2026. L'inquadramento del personale stabilizzato avviene nell'Area dei Funzionari e nell'Area degli Assistenti, nei relativi profili professionali di ruolo, con articolazione dell'orario di lavoro a tempo pieno, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, e sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie del Ministero della cultura disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6.5. Orrico, Amato, Caso, Alifano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito è istituito un Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato alla copertura finanziaria della proroga, fino al 31 dicembre 2026, dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 50-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in essere presso il Ministero dell'istruzione e del merito, anche in deroga al limite massimo di trentasei mesi previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché all'avvio delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione a tempo indeterminato del medesimo personale, da concludersi entro il 31 dicembre 2026. L'inquadramento del personale stabilizzato avviene nei ruoli del personale scolastico nei relativi profili professionali di riferimento, con articolazione dell'orario di lavoro a tempo pieno, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, e sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6.6. Orrico, Amato, Caso, Alifano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Impiantistica sportiva scolastica).

1. Al fine di favorire la realizzazione, la riqualificazione, l'ammodernamento e la messa in sicurezza degli impianti sportivi scolastici, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un apposito fondo denominato « Fondo per l'impiantistica sportiva scolastica », con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di riparto e di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di presentazione, valutazione e monitoraggio degli interventi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

6.7. Berruto, Merola.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Realizzazione di strutture sportive leggere nelle pertinenze degli edifici scolastici).

1. Al fine di favorire la pratica sportiva e motoria degli studenti e di incrementare la dotazione di spazi destinati alle attività sportive presso le istituzioni scolastiche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo

con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al finanziamento di interventi per la realizzazione di strutture sportive leggere nelle pertinenze degli edifici scolastici.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, in particolare, alla realizzazione di tensostrutture, strutture e coperture leggere, campi sportivi polivalenti, impianti sportivi modulari e altre strutture funzionali allo svolgimento di attività sportive e motorie, anche attraverso interventi di adeguamento e riqualificazione delle aree esterne esistenti.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati dagli enti locali proprietari degli immobili scolastici, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche interessate, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, edilizia, urbanistica, tutela ambientale, paesaggistica e accessibilità.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo possono essere stipulati accordi e convenzioni tra enti locali, istituzioni scolastiche, enti pubblici e soggetti privati operanti nel settore sportivo, nel rispetto della normativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per lo sport e i giovani, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di riparto e di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, nonché i requisiti tecnici delle strutture, le modalità di presentazione delle proposte progettuali, di erogazione dei contributi e di monitoraggio e rendicontazione degli interventi.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

6.8. Berruto, Merola.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2026.

6.9. Caso, Amato, Orrico, Alifano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

1. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2026.

6.10. Orrico, Amato, Caso, Alifano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2026.

6.11. Caso, Amato, Orrico, Alifano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

1. Il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 1 della legge 30

aprile 1985, n. 163, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2026.

6.12. Amato, Orrico, Caso, Alifano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

1. Il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, di cui all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2026.

6.13. Caso, Amato, Orrico, Alifano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

1. Il Fondo « Sport e Periferie » di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2026.

6.14. Amato, Orrico, Caso, Alifano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

1. Il Fondo per la cultura, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2026.

6.15. Orrico, Amato, Caso, Alifano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

1. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 150 milioni per l'anno 2026.

6.16. Amato, Orrico, Caso, Alifano, Gubitosa, Raffa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Misure urgenti in materia di trasformazione digitale)

1. Con l'obiettivo di rilanciare le attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici strategici, al fine di promuovere la valorizzazione della cultura del dato, tenendo conto anche della progressiva evoluzione dell'ecosistema di interoperabilità della pubblica amministrazione, è realizzato il riassetto delle società pubbliche operanti nell'ambito della trasformazione digitale, attraverso il trasferimento della società 3-i S.p.A. alla Sogei S.p.A., da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La società risultante dall'operazione di cui al comma 1 subentra, altresì, nella gestione e nelle connesse funzioni svolte dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), relative:

a) al nodo *eIDAS* italiano per la circolarità delle identità digitali fra tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Il subentro è comunicato alla Commissione europea ai fini degli obblighi di notifica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e al regolamento (UE) 2024/1183;

b) all'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA) e all'Indice degli indirizzi

delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato (INAD) di cui, rispettivamente, agli articoli 6-*ter* e 6-*quater* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il trasferimento di 3-i S.p.A. a Sogei S.p.A. è realizzato mantenendo in equilibrio economico-finanziario la società acquirente e garantendo il ritorno ad un risultato positivo di bilancio di 3-i S.p.A., attraverso lo sviluppo di sinergie e di integrazioni gestionali. Il trasferimento è realizzato per un importo corrispondente al patrimonio netto di 3-i S.p.A. risultante da una situazione patrimoniale, riferita ad una data non anteriore a quattro mesi dall'operazione, approvata dal Consiglio di amministrazione della 3-i S.p.A., previo parere favorevole del Collegio sindacale e, successivamente, comunicata alle amministrazioni socie e accettata dal Consiglio di amministrazione di Sogei S.p.A.

4. Sogei S.p.A., entro 60 giorni successivi al trasferimento, mediante girata sul certificato azionario, provvede a versare il corrispettivo agli azionisti di 3-i S.p.A. e a modificare lo statuto della medesima società prevedendo, tra l'altro, un nuovo assetto organizzativo delle attività. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per il trasferimento sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse. I componenti in carica del consiglio di amministrazione della società trasferita decadono dalla data di girata sul certificato azionario, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.

5. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, le prestazioni in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle attività affidate dalla legge o da specifici atti convenzionali, le amministrazioni possono stipulare con la società risultante dall'operazione, alla scadenza degli atti esecutivi attualmente vigenti, convenzioni di affidamento di analoghi servizi, definendo i costi, i livelli di servizio e le modalità operative di erogazione delle prestazioni.

6. Ad esito del trasferimento di cui al presente articolo, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. L'applicazione dell'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 è sospesa per la Società 3-i S.p.A. fino al trasferimento di cui al comma 1.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6.01. Congedo.

ART. 7.

Al comma 1, Allegato n. 1, sopprimere la voce: M1C3I2.4.

Conseguentemente, al comma 3, dopo la lettera h)*, aggiungere la seguente:*

h-bis) quanto a 6,1 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota affluita ai capitoli 7120 e 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, rispettivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019.

7.1. Torto, Alifano, Gubitosa, Raffa.

Al comma 1, Allegato n. 1, sopprimere la voce: M2C1I3.1.

Conseguentemente, al comma 3, dopo la lettera h), *aggiungere la seguente:*

h-bis) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondete riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota affluita ai capitoli 7120 e 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, rispettivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019.

7.2. Alifano, Gubitosa, Raffa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere e pubblica una relazione analitica sulle risorse di cui al comma 1. La relazione indica, per ciascuna misura e, ove disponibile, per codice unico di progetto, la provenienza delle economie, la loro distribuzione territoriale, le cause della loro formazione, l'assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate gravanti sulle medesime somme e gli effetti sul completamento degli interventi e sul conseguimento degli obiettivi. Sono evidenziate separatamente le economie derivanti da minori costi, rinunce, revoche o ridimensionamenti degli interventi. Agli adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7.3. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Guerra.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2 Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 52

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 17.20.

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2 Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Dario IAIA (FDI), *relatore*, ricorda preliminarmente che, a seguito dell'entrata in vigore nel 2024 della riforma della *governance* economica europea, la programmazione della politica di bilancio e delle politiche economiche è definita nell'ambito del Piano strutturale di bilancio di medio termine (PSBMT), approvato con la Raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2025, che individua il percorso pluriennale di crescita della spesa netta e un insieme di riforme e investimenti da realizzare secondo una tempistica predefinita.

Nelle more della revisione della disciplina nazionale di contabilità e finanza pubblica, il Documento è stato presentato in luogo della Nota di aggiornamento del DEF, in attuazione degli impegni previsti dalle risoluzioni approvate all'unanimità dalla 5ª Commissione del Senato (n. 7-00043) e dalla V Commissione della Camera (n. 7-00414), che ne hanno altresì definito i contenuti. Il Documento espone il quadro della congiuntura internazionale, le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, articolate in uno scenario tendenziale e in uno scenario programmatico, e lo stato di attuazione del piano di riforme e investimenti, in vista della presentazione del Documento programmatico di bilancio 2027, da inviare alla Commissione europea entro il 15 ottobre, e del disegno di legge di bilancio per il 2027.

Contestualmente, il Governo ha trasmesso la Relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, con la quale chiede l'autorizzazione allo scostamento dagli obiettivi programmatici di spesa conseguente all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le maggiori spese per la difesa e per la sicurezza energetica.

Nella Relazione, il Governo precisa che le risorse per gli interventi in materia di energia, per un valore complessivo fino a circa 14,4 miliardi nel biennio 2027-2028, saranno destinate a misure in favore di famiglie, studenti, imprese, pubbliche amministrazioni e al settore delle infrastrutture. Gli interventi in favore delle famiglie saranno destinati a prevedere un contri-

buto per interventi conformi a quanto previsto dalle Comunicazioni della Commissione europea. In particolare, sul versante delle imprese, l'azione sarà rivolta a sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili, a contenere i costi energetici per quelle maggiormente esposte e a favorire la decarbonizzazione. Tali obiettivi saranno perseguiti, tra l'altro, attraverso misure per gli impianti fotovoltaici. Quanto alle pubbliche amministrazioni, saranno promossi l'efficientamento energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili negli edifici e nelle strutture pubbliche, con particolare riferimento alle strutture del Servizio sanitario nazionale, agli edifici scolastici e universitari e agli impianti sportivi.

Passando all'illustrazione dei contenuti del Documento di più diretto interesse della Commissione Ambiente, e rinviando per ogni approfondimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala, con riferimento alle misure infrastrutturali, che, secondo quanto riportato nel Documento, con il conseguimento degli ultimi 156 obiettivi, il PNRR può ritenersi sostanzialmente completato entro il 2026, anche a seguito dell'ulteriore accelerazione impressa al completamento delle opere a esso connesse.

Per i profili di competenza della VIII Commissione, il Documento richiama in primo luogo gli interventi relativi alle infrastrutture idriche. Con la revisione del PNRR dell'agosto 2026, lo Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (SFNIISSI), previsto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 19 del 2026, è stato incrementato di 576 milioni di euro, raggiungendo una dotazione di 1,58 miliardi. Risultano inoltre rendicontati gli obiettivi del regime di sovvenzioni per le infrastrutture idriche, per circa 1,5 miliardi di euro, mentre l'obiettivo relativo alle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento è stato superato, con 49 sistemi completati, di cui 38 complessi, a fronte di un obiettivo di 45 sistemi, di cui 32 complessi.

Ulteriori interventi infrastrutturali relativamente a profili di interesse della Commissione sono evidenziati dal Documento in altri ambiti. Il riferimento, in particolare, è al completamento delle misure del PNRR per l'edilizia scolastica, che hanno riguardato la realizzazione di 176 nuove scuole, 1.100 mense e 360 palestre, nonché la messa in sicurezza e la riqualificazione di 1.600 edifici; a tali misure si aggiungono stanziamenti di circa 430 milioni di euro per interventi antincendio e di messa in sicurezza e di circa 114,4 milioni di euro per il miglioramento sismico e la bonifica dall'amianto. Il Documento segnala altresì la riqualificazione, anche energetica, degli edifici giudiziari.

Sul versante della politica di coesione, il Documento evidenzia che l'attuazione della riforma recata dal decreto-legge n. 60 del 2024 ha condotto all'individuazione e al monitoraggio rafforzato di 242 interventi prioritari in sei settori strategici (acqua, dissesto idrogeologico, rifiuti, trasporti, energia e sviluppo sostenibile delle imprese), per un valore di circa 3,7 miliardi di euro. Il riesame intermedio dei programmi 2021-2027 ha mobilitato circa 3,6 miliardi di euro, che salgono a oltre 7 miliardi considerando le riallocazioni connesse alla piattaforma STEP, destinati, tra l'altro, alle risorse idriche per 782 milioni. Nel giugno 2026 è stato inoltre definito un pacchetto di rimodulazione del PNRR di circa 2,1 miliardi di euro, volto anche a salvaguardare i progetti territoriali legati alla riduzione dei divari infrastrutturali, proteggendoli dai rallentamenti o dalle criticità della fase finale dei cantieri.

Ricorda, al riguardo, che il decreto-legge n. 19 del 2026, convertito dalla legge n. 50 del 2026, ha rafforzato la *governance* del PNRR e delle politiche di coesione, introducendo misure di accelerazione degli investimenti, di semplificazione procedurale e di supporto tecnico alle regioni e agli enti locali, con particolare attenzione alle amministrazioni con maggiori difficoltà attuative.

Quanto alle misure programmate, le indicazioni contenute nel Documento su profili di interesse della Commissione riguardano: la prosecuzione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, che prevede nuovi

investimenti; il mantenimento di un livello elevato di investimenti pubblici dopo la conclusione del PNRR, nell'ambito del PSBMT, cui potrà concorrere l'eventuale destinazione di una quota delle risorse connesse all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale alle reti elettriche e alle infrastrutture di trasporto sostenibile.

Il Documento propone inoltre un quadro metodologico per classificare per ambiti tematici le misure del PNRR e del PSBMT, che consentirebbe di valutare gli interventi per le infrastrutture strategiche e i trasporti anche in relazione ai loro effetti su altri obiettivi, quali la decarbonizzazione dei trasporti, la semplificazione autorizzativa e la coesione territoriale. Ricorda, in proposito, che la raccomandazione n. 2 del Consiglio dell'Unione europea per il 2026 chiede di garantire la continuità delle riforme e degli investimenti del PNRR e di accelerare i programmi della politica di coesione.

Con riferimento alle politiche abitative, il principale intervento richiamato dal Documento è il Piano Casa, adottato con il decreto-legge n. 66 del 2026, convertito dalla legge n. 116 del 2026, la cui strategia si articola in tre assi: la rendicontazione di 124 progetti, realizzati nell'ambito del PNRR, relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale (ERP) inutilizzati; l'istituzione, da parte di INVIMIT SGR S.p.A., del Fondo Housing Coesione, destinato a interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale; la previsione di programmi infrastrutturali di edilizia integrata, a finanziamento pubblico e privato, con destinazione di almeno il 70 per cento dell'investimento complessivo all'edilizia convenzionata.

Il Piano Casa introduce inoltre strumenti di sostegno quali il Fondo di garanzia per la morosità incolpevole, formule di locazione con riscatto e misure a favore degli studenti fuori sede. Il Documento segnala altresì la prosecuzione dell'attuazione del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, integrato con gli interventi del programma « Sicuro, verde e sociale » del Piano nazionale complementare, di cui al decreto-legge n. 59 del 2021: ad agosto 2026 risultano realizzati 11.221 alloggi e recuperati oltre 2,2 milioni di metri quadrati di superficie, a fronte di obiettivi previsti dal PNRR pari, rispettivamente, a 10.000 alloggi e a 1,8 milioni di metri quadrati. Nell'ambito del riesame intermedio della politica di coesione, sono stati inoltre destinati all'*housing* sociale 1,46 miliardi di euro.

Per quanto riguarda le misure programmate, le indicazioni del Documento riguardano: il completamento, entro il 2026, della ricognizione degli immobili non censiti in catasto, con l'invio di circa 20.000 lettere di invito alla *compliance*, e la mappatura delle proprietà non incluse nel catasto entro il 2027, prevista dal PSBMT; l'aggiornamento dei valori catastali degli edifici oggetto, dal 2019, di interventi di efficienza energetica e di miglioramento strutturale finanziati con fondi pubblici, previsto dal PSBMT entro il 2028. Ricorda, in merito, che la raccomandazione n. 1 del Consiglio dell'Unione europea per il 2026 invita l'Italia ad aggiornare i valori catastali, in linea con l'impegno assunto nel PSBMT, nell'ambito di una più ampia revisione delle politiche abitative; secondo il Documento, tale profilo resta centrale nella raccomandazione in materia fiscale. Tra le misure ammissibili alla flessibilità per la sicurezza energetica figura, inoltre, la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati.

Con riferimento alla sicurezza energetica, il Documento richiama, tra gli interventi più significativi, l'attribuzione da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE) delle risorse del PNRR ai progetti ammessi al finanziamento per lo sviluppo agrovoltaico e, per le comunità energetiche rinnovabili (CER) e i sistemi di autoconsumo, la pubblicazione delle regole operative per la concessione dei contributi in conto capitale. In materia di biometano, segnala l'istituzione della *Facility* Biometano, gestita dal GSE, finalizzata a sostituire il gas naturale di origine fossile e a contribuire alla decarbonizzazione dei settori agricolo ed energetico. Fa presente, quanto all'idrogeno, che il Documento segnala la realizzazione di 20 progetti di produzione nelle

aree industriali dismesse e di 17 progetti di ricerca e sviluppo.

Sul versante della semplificazione, il Documento richiama inoltre le misure introdotte per ridurre i tempi autorizzativi dei progetti infrastrutturali ed energetici, il meccanismo di sostegno alla produzione di idrogeno rinnovabile e bioidrogeno nonché l'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 giugno 2026, cosiddetto FER X, volto a sostenere la realizzazione di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e di trattamento dei gas da depurazione.

Con riferimento, infine, all'area Transizione verde e protezione ambientale, il Documento ricorda, tra le iniziative del PNRR nelle quali si sono registrati i progressi più significativi: il conseguimento degli obiettivi relativi alla forestazione urbana ed extraurbana, attraverso il trapianto di oltre 3,99 milioni di alberi e arbusti, che contribuiscono all'assorbimento delle emissioni climalteranti, all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla tutela della biodiversità; il completamento degli interventi di digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette e di rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ambientale e climatico; gli interventi di bonifica dei siti orfani, che hanno consentito il recupero di circa 5,2 milioni di metri quadrati di aree degradate; il completamento degli investimenti destinati al miglioramento delle infrastrutture di fognatura e depurazione, con 150 progetti; gli interventi per la rinaturazione dell'area del Po, che hanno consentito la riduzione dell'artificialità dell'alveo per oltre 37 chilometri lungo l'asse fluviale interessato.

Il Documento ricorda altresì che, a complemento e rafforzamento delle iniziative riconducibili al PNRR, si è operato lungo ulteriori ambiti di intervento. Si tratta, in primo luogo, del Piano sociale per il clima (PSC), cui afferiscono risorse complessivamente pari a 9,35 miliardi di euro per il periodo 2027-2032, destinate ai settori dell'edilizia e del trasporto stradale, nonché al sostegno al reddito dei soggetti più vulnerabili rispetto alla transizione energetica. Il Piano è stato approvato dal Consiglio dei ministri e, il 6 agosto 2026, è stato trasmesso ufficialmente alla Commissione europea. In secondo luogo, il Documento richiama il rafforzamento della prevenzione e del contrasto dell'inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 sulla qualità dell'aria ambiente, che persegue tali obiettivi soprattutto attraverso limiti più stringenti per gli inquinanti a partire dal 2030. Ricorda che il relativo schema di decreto (atto del Governo n. 435) è attualmente all'esame della Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Segnala, inoltre, il rafforzamento della *governance* relativa all'adattamento ai cambiamenti climatici. In proposito, rammenta che il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) è stato approvato con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 434 del 21 dicembre 2023 e che, in attuazione del Piano, con il decreto ministeriale 16 dicembre 2025 è stato istituito l'Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Segnala, infine, che è stata predisposta l'attività propedeutica alla ripartizione dei fondi per la ricerca sulle sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS) tra gli istituti scientifici coinvolti e alla sottoscrizione dei relativi accordi di collaborazione. Si tratta delle risorse del fondo per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da PFAS, istituito dai commi da 880 a 882 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), con una dotazione complessiva di 2,5 milioni di euro nel triennio 2025-2027.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere che tenga conto degli elementi che emergeranno nel corso del dibattito in Commissione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 17.25.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 56

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 17.35.

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, fa presente che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Maria Paola BOSCAINI (FI-PPE), *relatrice*, riferisce, per le parti di competenza della Commissione Trasporti, sul Documento programmatico di finanza pubblica 2026, approvato dal Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2026.

Premette che il Documento, in attesa della riforma del quadro della normativa contabile, ha sostituito, già dallo scorso anno, il contenuto informativo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza in coerenza con il rinnovato quadro della *governance* economica dell'Unione europea. Il documento costituisce un atto propedeutico alla presentazione della manovra di bilancio valida per il successivo triennio (in questo caso, il periodo 2027-2029). Esso aggiorna il quadro macroeconomico e di finanza pubblica rispetto al Documento di finanza pubblica di aprile e delinea lo scenario programmatico confermando, al contempo, i disegni di legge collegati già indicati. Dà inoltre conto dei progressi nell'attuazione delle riforme e degli investimenti, nel passaggio dal PNRR – che, con il conseguimento degli ultimi traguardi e obiettivi, può ritenersi completato – al Piano strutturale di bilancio di medio termine (PSBMT).

Per i profili generali, di competenza della Commissione Bilancio, nonché per il dettaglio delle misure di interesse della IX Commissione Trasporti, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera dei deputati.

Venendo, quindi, agli aspetti di competenza della Commissione Trasporti, segnala che il paragrafo dedicato alle misure infrastrutturali e alle politiche abitative dà conto del completamento degli interventi del PNRR nel settore dei trasporti. Quanto allo sviluppo della rete ferroviaria, a seguito della revisione del Piano sono stati assegnati 180

milioni di euro per l'acquisto di 25 nuovi treni regionali, 180 milioni per la riqualificazione di ulteriori 40 stazioni e 108 milioni per la sicurezza della circolazione. Inoltre, è stato previsto, con l'articolo 22 del decreto-legge n. 19 del 2026, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dia avvio alla procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari *intercity*, previa ridefinizione dell'ambito dei servizi, condotta sulla base di un'analisi di mercato. Tali contratti devono essere suddivisi in lotti appropriati e contendibili, secondo i criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti.

Con riferimento alla logistica e alla portualità, il Documento evidenzia il superamento degli obiettivi finali del PNRR: la dotazione per gli investimenti infrastrutturali nelle aree ZES (Zone Economiche Speciali) è salita da 563,5 a 888,8 milioni di euro, con 50 interventi completati a fronte di un obiettivo di 46; è stata realizzata la piattaforma logistica nazionale, cui sono collegati i *Port Community System* di tutte le 16 Autorità di sistema portuale; per il *cold ironing* (il processo di fornitura di energia elettrica da terra a una nave ormeggiata mentre i suoi motori principali e ausiliari sono spenti) sono stati conclusi 22 interventi in 17 porti (a fronte dei 15 richiesti in almeno 10 porti) e il MIT ha adottato, il 17 luglio 2026, le Linee guida nazionali sulle concessioni di elettrificazione delle banchine.

Sul piano programmatico, rileva che il Documento, in coerenza con le Raccomandazioni specifiche per Paese rivolte all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea per il 2026 (n.2), prefigura il mantenimento di un livello elevato di investimenti pubblici dopo il PNRR e indica, tra le aree ammesse alla flessibilità per la sicurezza energetica, le infrastrutture di trasporto sostenibile (reti ferroviarie, metropolitane e tranviarie, infrastrutture pubbliche di ricarica elettrica). Propone inoltre un quadro di classificazione delle misure del PNRR e del PSBMT che, per l'ambito « infrastrutture strategiche e mezzi di trasporto », censisce 11 misure per il trasporto locale e stradale, 12 per il ferroviario, 2 per il marittimo, l'aereo e la logistica e 6 per la connettività digitale.

Di diretto interesse per la Commissione Trasporti è poi il paragrafo sulla strategia per la transizione digitale. Il Documento richiama la valutazione positiva della Commissione europea nella relazione sul decennio digitale al 2030: riconoscendo miglioramenti significativi che portano la *performance* del Paese a superare la media europea nelle infrastrutture digitali, nella digitalizzazione delle imprese e nei servizi pubblici digitali, nonostante il permanere di criticità nelle competenze digitali e nella copertura delle aree rurali. La *Roadmap* nazionale prevede 67 misure per 62,3 miliardi di euro, l'88 per cento delle quali si concluderà entro la fine del 2026.

Quanto alle reti ultraveloci a banda ultralarga e 5G, i sei piani del PNRR – Italia a 1 Giga, Italia 5G Densificazione e *Backhauling*, Scuola connessa, Sanità connessa e Isole minori – hanno rendicontato i *target* e risultano interamente completati; l'obiettivo delle isole minori (18) è stato superato con 21 isole collegate. Per completare la copertura a 1 Giga è stata conclusa la procedura del Fondo Nazionale Connettività, istituito a seguito della rimodulazione del Piano disposta dall'ECOFIN del 27 novembre 2025 e affidato a Invitalia dalla legge di bilancio 2026.

Il Documento evidenzia infine i progressi nella digitalizzazione della pubblica amministrazione: la migrazione al *cloud* di 284 amministrazioni centrali e ASL/AO e di 12.674 amministrazioni locali, oltre 7.800 *API* sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati, la diffusione di App IO, SEND e PagoPA, oltre 47 milioni di carte d'identità elettroniche e l'integrazione dell'Archivio nazionale dello stato civile nell'ANPR, cui si aggiungono le misure del decreto-legge n. 19 del 2026 su interoperabilità delle banche dati e identità digitale (IT-Wallet).

Fa presente che in altre parti del Documento rilevano, per la Commissione: il disegno di legge annuale sulla concorrenza 2026 recentemente presentato alle Camere; gli incentivi per i veicoli commerciali a basse emissioni e il *retrofit* (44 milioni di euro per il 2026) e le risorse del DPCM

Automotive del 10 giugno 2026 (1.343 milioni di euro); il conseguimento dell'obiettivo PNRR sulle stazioni di rifornimento a idrogeno per il trasporto ferroviario e stradale; il Piano Sociale per il Clima (9,35 miliardi per il 2027-2032, destinati anche al trasporto stradale); le misure contro il caro carburanti, con il taglio delle accise prorogato fino al 5 ottobre 2026 e i crediti d'imposta per l'autotrasporto, nonché l'esenzione dal bollo auto per il 2027 per i veicoli fino a 80 kW.

Rileva, infine, che nella relazione al Parlamento redatta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, il Governo rappresenta che parte delle risorse disponibili in conseguenza dello scostamento saranno destinate al finanziamento di investimenti nelle infrastrutture ferroviarie che contribuiscono allo sviluppo della mobilità sostenibile, nonché all'adozione di misure finalizzate a favorire l'utilizzo del trasporto pubblico da parte degli studenti.

Salvatore DEIDDA, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 17.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

VII COMITATO – MAFIE STRANIERE E PROIEZIONI INTERNAZIONALI DELLE MAFIE AUTOCTONE:

Audizione di Rodolfo Maria Sabelli, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari 59

VII COMITATO – MAFIE STRANIERE E PROIEZIONI INTERNAZIONALI DELLE MAFIE AUTOCTONE

Martedì 6 ottobre 2026.

Audizione di Rodolfo Maria Sabelli, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Il comitato VII si è riunito dalle 8.30 alle 9.25.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *(Esame e rinvio)* 60

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 60

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 6 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 15.05.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

(Esame e rinvio).

Lorenzo GUERINI, *presidente,* introduce l'esame del provvedimento in titolo e invita il relatore a svolgere la sua relazione.

Claudio BORGHI, *relatore,* svolge una relazione sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, sulla quale interviene il deputato Marco PELLEGRINI (M5S).

Lorenzo GUERINI, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 6 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 15.10.

Lorenzo GUERINI, *presidente,* rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) e il deputato Marco PELLEGRINI (M5S).

La seduta termina alle 15.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 61

Audizione, in videoconferenza, di Ivan Catana, persona informata sui fatti *(Svolgimento e conclusione)* 61

Audizione di Filippo Rossi, fratello di David Rossi *(Svolgimento e conclusione)* 61

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 62

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 62

Comunicazioni del Presidente 62

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 6 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Gianluca VINCI.

La seduta comincia alle 9.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di Ivan Catana, persona informata sui fatti.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca VINCI, *presidente*, introduce l'audizione di Ivan Catana, persona informata sui fatti. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Fa presente, inoltre, che, ove si ritenesse, a richiesta sia dell'audito, sia della Commissione, di volere procedere alla seduta segreta, non essendo tale modalità compatibile con la videoconferenza, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta. Successivamente interviene, a più riprese, formulando domande, osservazioni e richieste di chiarimenti.

Ivan CATANA, *persona informata sui fatti,* risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gianluca VINCI, *presidente*, ringrazia per il contributo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 9.50, riprende alle 10.10.

Audizione di Filippo Rossi, fratello di David Rossi.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca VINCI, *presidente*, introduce l'audizione di Filippo Rossi, fratello di David Rossi. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Filippo ROSSI, *fratello di David Rossi*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, a più riprese, formulando domande, osservazioni e richieste di chiarimenti, Gianluca VINCI, *presidente*, Valentina D'ORSO (M5S), Carla GIULIANO (M5S), Cristina ROSSELLO (FI-PPE) e Ilaria CAVO NM(N-C-U-I)M-CP).

Filippo ROSSI, *fratello di David Rossi*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gianluca VINCI, *presidente*, propone che l'audizione prosegua in seduta segreta. La Commissione concorda.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Gianluca VINCI, *presidente*, ringrazia per il contributo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta è sospesa alle 12.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 6 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Gianluca VINCI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.20 alle 12.25.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 6 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Gianluca VINCI.

La seduta riprende alle 12.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Gianluca VINCI, *presidente*, comunica che la Commissione – come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 12 maggio – ha affidato l'accertamento sulla verifica della presenza di eventuali soggetti in fondo al vicolo Monte Pio la sera del 6 marzo 2013 al Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS) di Roma dell'Arma dei Carabinieri, con la partecipazione attiva del tenente colonnello Gregori, consulente della Commissione. Ciò al fine di sviluppare ulteriormente le evidenze rilevate dal tenente colonnello Gregori in sede di analisi video.

Al riguardo comunica che la relazione congiunta del RIS dei Carabinieri e del tenente colonnello Gregori verrà presentata alla Commissione nella seduta plenaria di lunedì 12 ottobre, alle ore 10. Comunica, infine, che al termine dell'audizione – alle ore 11.30 circa – si svolgerà una conferenza stampa presso la Sala Cristallo dell'Hotel Nazionale, in Piazza Montecitorio.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 12.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 63

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione di Alessandra Bellucci 64

Audizione di Maria Nazzarena Di Marcantonio 64

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori 64

Martedì 6 ottobre 2026. — Presidenza del presidente ROSCANI. – Intervengono la signora Alessandra Bellucci, compagna di classe di Mirella Gregori presso la scuola media « L.S. Mantegazza », e la signora Maria Nazzarena Di Marcantonio, insegnante di francese di Emanuela Orlandi al Convitto nazionale « Vittorio Emanuele II ». Sono presenti inoltre, quali collaboratori della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, il dottor Luca Bernardi, la dottoressa Laura Capraro, l'avvocato Alessandro Cardia, l'avvocato Francesca Giannosso, il dottor Tommaso Nelli, l'avvocato Simone Pacifici, l'avvocato Vittorio Palamenghi, l'avvocato Claudio Santini nonché il Maresciallo Maggiore dell'Arma dei carabinieri Roberto Tomassi e il Maresciallo Capo dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Andrisano.

La seduta comincia alle 10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni. Si riserva, ai sensi del comma 6 del già citato articolo 12, apprezzate le circostanze, di disporre l'interruzione anche solo temporaneamente di tale forma di pubblicità. Ricorda inoltre che gli auditi rispondono delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese e che possono richiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, ove ritengano di riferire fatti o circostanze che non debbano essere divulgati. Precisa infine che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la Commissione, su richiesta del Presidente o di due componenti, può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno. Ricorda, altresì, che, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del Regolamento interno, i Commissari e tutti coloro che, a vario titolo, collaborano con la Commissione sono obbligati all'osservanza del segreto e a non divulgare immagini, informazioni e documenti di cui

siano venuti a conoscenza nel corso dell'attività d'inchiesta.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di Alessandra Bellucci.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione della signora Alessandra Bellucci, compagna di classe di Mirella Gregori presso la scuola media « L.S. Mantegazza ».

Pongono quesiti il presidente ROSCANI (FDI) e il deputato IAIA (FDI).

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(*I lavori proseguono in seduta segreta dalle 10.22 alle 10.24)*

Pongono ulteriori quesiti il presidente ROSCANI (FDI) e il deputato MORASSUT (PD-IDP).

Su richiesta del deputato MORASSUT (PD-IDP), il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(*I lavori proseguono in seduta segreta dalle 10.51 alle 10.55)*

Pongono ulteriori quesiti il deputato MORASSUT (PD-IDP) e il presidente ROSCANI (FDI).

La signora BELLUCCI risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta, sospesa alle 11.12, è ripresa alle 11.21.

Audizione di Maria Nazzarena Di Marcantonio.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione della signora Maria Nazzarena Di Marcantonio, insegnante di francese di Emanuela Orlandi al Convitto nazionale « Vittorio Emanuele II ».

Pongono quesiti il presidente ROSCANI (FDI) e il deputato MORASSUT (PD-IDP).

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(*I lavori proseguono in seduta segreta dalle 11.49 alle 11.57)*

Pone quindi quesiti il presidente ROSCANI (FDI).

La signora DI MARCANTONIO risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle 12.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Martedì 6 ottobre 2026. — Presidenza del presidente ROSCANI.

Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, si è riunito dalle 12.05 alle 12.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 65

Audizione, in videoconferenza, di Emanuela Aliverti, già dirigente del Ministero della giustizia *(Svolgimento e conclusione)* 65

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 66

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 66

Comunicazioni del Presidente 66

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 6 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Francesco MICHELOTTI.

La seduta comincia alle 11.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di Emanuela Aliverti, già dirigente del Ministero della giustizia.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, introduce l'audizione di Emanuela Aliverti, già dirigente del Ministero della giustizia. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte inoltre che, poiché l'audizione odierna si svolgerà in videoconferenza, non sarà possibile sottoporla al regime di segretezza, in quanto tale regime implicherebbe la sospensione di tutti i collegamenti da remoto, oltre che della trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Pertanto, qualora l'audita dovesse ritenere opportuno di essere ascoltata in seduta segreta, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta.

Emanuela ALIVERTI, *già dirigente del Ministero della giustizia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti Francesco MICHELOTTI, *presidente*, i deputati Grazia DI MAGGIO (FDI), Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), e la senatrice Cinzia PELLEGRINO (FDI).

Emanuela ALIVERTI, *già dirigente del Ministero della giustizia*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, ringrazia per il contributo svolto e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta è sospesa alle 12.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 6 ottobre 2026 — Presidenza del presidente Francesco MICHELOTTI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12 alle 12.05.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 6 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Francesco MICHELOTTI.

La seduta riprende alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, avverte che, come comunicato nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé svoltasi, si è proceduto, nella giornata di ieri, all'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali da parte della sig.ra Dolorata Scozzari, come noto vittima del « sistema Forteto », ciò, come detto, in ragione della particolare delicatezza della situazione della signora Scozzari. Le risultanze di tali SIT saranno disponibili per la consultazione da parte dei commissari presso l'archivio della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 12.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE 3

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 4

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di rappresentanti del *Palestinian Centre for Human Rights* (PCHR), del *Public Committee Against Torture in Israel* (PCATI) e di *EuroMed Rights (Svolgimento e conclusione)* 4

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. C. 3106 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 5

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 9

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2 Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 52

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 56

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

VII COMITATO – MAFIE STRANIERE E PROIEZIONI INTERNAZIONALI DELLE MAFIE AUTOCTONE:

Audizione di Rodolfo Maria Sabelli, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari 59

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *(Esame e rinvio)* 60

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 60

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 61

Audizione, in videoconferenza, di Ivan Catana, persona informata sui fatti *(Svolgimento e conclusione)* 61

Audizione di Filippo Rossi, fratello di David Rossi *(Svolgimento e conclusione)* 61

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 62

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 62

Comunicazioni del Presidente 62

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI

Sulla pubblicità dei lavori 63

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione di Alessandra Bellucci 64

Audizione di Maria Nazzarena Di Marcantonio 64

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori 64

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 65

Audizione, in videoconferenza, di Emanuela Aliverti, già dirigente del Ministero della giustizia *(Svolgimento e conclusione)* 65

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 66

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 66

Comunicazioni del Presidente 66

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.

19SMC0216810